CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 55a te SITZUNG
13-5-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Relazione della Commissione di convalida sulla decadenza del Consigliere avv. Andrea Mitolo. **pag. 3**

Bericht der Prüfungskommission über den Mandatsablauf des Reg. Rats - Mitglieds Adv. Dr. Andrea Mitolo. **Seite 3**

TEMI - Tipografia Editrice - Trento

Presidente: dott. Remo Albertini.
Vicepresidente: dott. Silvius Magnago.
Ore 9,50.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 6 maggio 1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato. Rendo noto al Consiglio che la Provincia di Bolzano ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione: « Sottoscrizione di obbligazioni della Società Finanziaria Industrie regionali, Società per Azioni, Trento ».

Sono pregato di comunicare all'on. Consiglio Regionale il compiacimento e il vivo grazie del Sindacato dei dipendenti della Regione direttamente assunti per la sollecita approvazione del disegno di legge riflettente l'inquadramento organico del personale della Regione.

Comunico che la Commissione legislativa della previdenza, dell'assistenza sociale e della sanità ha terminato l'esame dei seguenti due disegni di legge:

1) disegno di legge n. 44: « Costruzione della sede della " Piccola Opera Divina Misericordia ", istituto di rieducazione per minorenni »;

2) disegno di legge n. 47: « Modifiche alla L. R. 20.8.1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di Malattia » (proponente cons. reg. dott. Carlo Scotoni).

All'ordine del giorno abbiamo la relazione della Commissione di convalida per quanto riguarda il caso del cons. Mitolo. L'avevamo rinviata ad oggi per prendere tempo di riesaminare gli atti forniti dalla Commissione, gli studi in proposito. E' aperta quindi la discussione sulla relazione della Commissione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Il Presidente della Commissione aveva chiesto lui il rinvio.

PRESIDENTE: Non c'è.

KESSLER (D.C.): Ci è stato detto privatamente che è stato assunto dalla Commissione anche un parere di Tosato su questa materia. Ora sarebbe bene che i Consiglieri lo potessero vedere. In ogni caso, date anche queste ultime discussioni su questi pareri che sembrano discordi, a me sembrerebbe opportuno, data la delicatezza del caso perchè investe il caso di un nostro collega che è anche il primo e quindi potrebbe far testo anche per successivi analoghi casi, io pregherei proprio il Consiglio di accettare il rinvio di questa discussione, in maniera che tutti noi possiamo averla approfondita. Sia l'una tesi sostenuta in un primo momento per lo meno dalla Commissione, sia la tesi sostenuta nelle controdeduzioni dell'avv. Mitolo — controdeduzioni, di cui le ultime ci sono arrivate solo qualche giorno fa — a me pare siano ambedue rispettabili, e che bisognerebbe approfondire il tema, prima di prendere una decisione responsabile. Quindi io pregherei il Consiglio di voler rinviare questa discussione, per dar modo a tutti noi di vedere questi ultimi pareri che sono stati assunti e poter approfondire il tema, come la delicatezza della materia comporta.

PRESIDENTE: L'altra volta avevamo fatto due proposte al Consiglio: una di rinviare l'argomento alla sessione ordinaria per discuterne in luglio, o in una sessione straordinaria. Dopo il Consiglio aveva deciso di non trascinare la cosa troppo per le lunghe. Lei aveva anche aderito dicendo che è bene non differirla. Il Presidente della Commissione, avv. Rosa, aveva chiesto a me di richiedere un ulteriore parere e questo è stato richiesto all'on. Tosato; detto parere ci è stato consegnato soltanto ieri mattina. Il professore si era riservato però di esaminare il caso un pochino più a fondo, perchè il tempo non l'aveva avuto, perciò non voleva che venisse reso noto in quanto aveva avuto soltanto un paio di giorni. Così mi ha riferito anche l'avv. Rosa, e mi dispiace che questi non sia presente perchè ha parlato personalmente col professore. Ma, a quanto mi ha riferito, Tosato desiderava un po' rivedere e riesaminare il parere, perchè era una cosa molto delicata. Se volete avere conoscenza io lo posso anche distribuire.

SCOTONI (P.C.I.): E se l'estensore non lo desidera?!

PRESIDENTE: No, il professore voleva avere

maggior tempo per sviluppare le argomentazioni a sostegno della propria tesi. D'altro canto, almeno succintamente, questa discussione è abbozzata se non estesamente illuminata, ma comunque io lo posso anche dare. Penso che sarebbe bene che l'avv. Rosa dicesse qualche cosa, perchè a me questo desiderio di non renderlo pubblico l'aveva espresso. Prego, cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Mi pare che in fatto di procedura in occasione noi instauriamo dei precedenti. La Commissione aveva concluso i suoi lavori con una relazione. E perchè adesso è stato richiesto un altro parere allo scopo di riaprire la discussione nella Commissione stessa, allo scopo di portare la Commissione a riesaminare la questione, dopo aver concluso con una votazione e con una relazione?

Scusi, signor Presidente, questi sono dei fatti che non posso sottacere, ma su questa procedura non mi trovo certamente d'accordo. Perchè di questo passo ogni settimana si può chiedere un parere; dopo Tosato ne arriverà un altro, dopo quell'altro ne arriverà un altro ancora; uno è d'accordo, uno contrario, uno è Ponzio Pilato, l'altro la pensa in modo diverso dagli altri e il Consiglio Regionale che cosa diventa? Una teatro di burattini! Io penso, signor Presidente, che sarebbe ora di concludere. Noi ci siamo riuniti l'altra settimana, è stata presa una decisione di trovarci oggi per decidere su questo caso. Penso che il Consiglio Regionale almeno alle proprie decisioni deva rimanere fedele. Ora, nel caso in sè mi pare che sia abbastanza chiara la decisione che deve essere presa. L'avv. Mitolo in questi ultimi tempi, perchè toccato personalmente, ha incominciato con la sua serie di memoriali, di controdeduzioni e così via. E' arrivato persino, nelle sue vesti di *Sibilla in orbace*, a pretendere quasi che il Consiglio Regionale si chinasse soltanto davanti alle sue tesi e basta. E per far questo o ha rubato un memoriale di carattere giuridico a... Villa Brigl, perchè l'on. Tinzl o il dott. Benedikter possono scrivere quanto è scritto nel primo memoriale dell'avv. Mitolo, o addirittura ha cambiato sesso politico, è passato al P.P.T.T.!... Vale a dire che ha cominciato a sostenere — perchè il caso lo riguarda personalmente — delle tesi che lo hanno sempre trovato in contrasto nel corso di tutto un decennio. E allora si vede quanto valgono certi principi politici quando si tratta di fare della propaganda e della politica in generale e quando questi principi non valgono, quando si tratta della propria persona. E anche a questo riguardo credo che il giudizio, malgrado le speculazioni che fuori di qui si sono piantate e si pianteranno ancora fino al 25 maggio, il giudizio non sia molto positivo nei confronti anche della persona.

PREVE CECCON (M.S.I.): Dovremmo dare un giudizio tecnico, Presidente, mi pare, e non un giudizio personale!

NARDIN (P.C.I.): Fino a prova contraria non siamo nella Camera dei fasci delle corporazioni, per cui il cons. Ceccon deve censurare!...

PREVE CECCON (M.S.I.): Esatto, perchè questa non è sorda e grigia, è dipinta!...

NARDIN (P.C.I.): In compenso sei grigio tu, quindi accontentati di questo.

PREVE CECCON (M.S.I.): E' colorata da Depero, quindi non è grigia.

NARDIN (P.C.I.): Ora mi pare che da un esame spassionato e sereno delle cose il Consiglio non può che convenire con l'applicazione dell'art. 7 della legge nazionale.

E' stato visto un contrasto tra la legge nazionale e quella regionale. Dov'è il contrasto?! Forse che la Regione ha competenza ad ingerirsi nelle elezioni della Camera dei deputati? Se avesse questa facoltà allora sì ci sarebbe il contrasto tra una legge nazionale e una legge regionale. Ma la legge regionale soltanto stabilisce all'art. 13 una certa incompatibilità, vale a dire prevede il caso di un deputato o di un senatore che volesse candidare al Consiglio Regionale e che venisse eletto. In questo caso la legge regionale dice: tu deputato o tu senatore non puoi essere Consigliere regionale, anche se vieni eletto. Quindi stabilisce questa incompatibilità. La legge nazionale invece fa il caso inverso, ed è facoltà del Parlamento di legiferare in tema di elezioni alla Camera o al Senato. Fa il caso inverso e dice: quelli che sono Consiglieri regionali o deputati non possono candidare e non possono quindi essere eletti nè senatori nè deputati. E lo fa a ragion veduta, per un principio che deve portare un candidato su un piano di parità con tutti gli altri. Infatti, se uno dovesse essere Consigliere regionale e potesse candidare al Parlamento e un domani essere eletto, è evidente che, stabilendo un nuovo rapporto come candidato nei confronti dell'elettorato, questo Consigliere regionale, candidato al Parlamento o al Senato, si presenta in maniera diversa che non gli altri candidati, cioè può captare più voti, più suffragi anche per il fatto di essere Consigliere regionale, e la legge, anche sotto questo profilo, diciamo, morale, stabilisce che uno deve dare le dimissioni entro un termine previsto, e se non le dà c'è la decadenza, cioè un atto che è la conseguenza delle mancate dimissioni. Ora possiamo noi non applicare l'articolo di una legge nazionale che non è in con-

trasto con alcuna norma di una legge regionale, che non poteva venire espressa in quanto la Regione non ha nessuna competenza in materia di elezioni al Parlamento? Non possiamo noi non applicare rigidamente questa disposizione, anche perchè di fronte a coloro che dicono che questa legge sarebbe anticostituzionale o questo art. 7 o questo comma dell'art. 7 è anticostituzionale, anche se ravvisassimo i principi di incostituzionalità in questo disposto, noi non potremmo far altro che applicarlo in quanto finora non è intervenuta nessuna sentenza dell'organo competente, cioè la Corte Costituzionale, a dichiararne la incostituzionalità.

Quindi mi pare che per queste semplicissime ragioni, che hanno compreso certamente i deputati dell'Assemblea regionale siciliana — tanto è vero che hanno applicato automaticamente l'art. 7 di questa legge nazionale, — mi pare che per queste semplicissime ragioni il Consiglio Regionale non può far altro che applicare questo art. 7.

Potranno rimanere molti dubbi e sarà bene che l'avv. Mitolo inizi quella serie di ricorsi alla Magistratura e non so dove ancora, perchè, a parte la persona dell'avv. Mitolo, il caso è interessante da un punto di vista giuridico, in quanto se si arrivasse alla Corte Costituzionale attraverso questo ricorso, la Corte potrà pronunciarsi e stabilire in un senso o nell'altro, con validità quindi per tutta la nazione, se questo art. 7 deve essere applicato così come lo ha inteso la Commissione o diversamente. Il Consiglio Regionale deve rispettare questa legge nazionale, per due ragioni. Innanzi tutto perchè lo Statuto stesso, attraverso l'art. 92, dice che anche nelle materie dove c'è la competenza della Regione e delle Province e non vi fossero norme precise di carattere regionale e provinciale in queste materie valgono le leggi dello Stato. Ammesso che ci fosse competenza della Regione in questa materia, non esprimendosi la legge regionale su casi di questo genere si applica la legge nazionale, e quindi, in questo caso, l'art. 7 più volte citato. Ora, anche da questo punto di vista si deve applicare l'art. 7 della legge, e se non lo si applica guardate che il nostro Consiglio Regionale potrebbe naturalmente essere imputato, da parte dell'autorità governativa, di grave violazione della legge, e ci sono dei disposti particolari del nostro Statuto che prevedono perfino lo scioglimento del Consiglio Regionale nel caso di gravi violazioni di legge! Noi non possiamo non dare l'esempio nell'opporci all'applicazione di una norma, per me, abbastanza chiara, di una norma nazionale.

E francamente mi ha meravigliato l'atteggiamento dell'avv. Mitolo, il quale è sempre stato fra i maggiori adoratori delle leggi statali, della primaria competenza delle leggi statali su qualsiasi altro tipo di legislazione regionale o provinciale e che oggi pone il caso inverso, vale a dire la prevalenza della legge regionale su quella statale... Ora voi capite che a questo punto non è bene parlare di coerenza ma si potrebbe parlare di altro. Comunque il caso è interessante: se il Consiglio Regionale si pronuncerà per la decadenza e quindi per la serena applicazione di questa legge nazionale potrà successivamente iniziarsi quel procedimento che ha già annunciato l'avv. Mitolo e che ci porterà ad un chiarimento definitivo in merito alla costituzionalità della legge nazionale, in merito alla applicabilità o meno di questa legge anche da parte del Consiglio Regionale.

PRESIDENTE: Qui è stata posta una pregiudiziale dal cons. Kessler. Adesso io pregherei il Presidente della Commissione, che è intervenuto, di chiarire i motivi per cui sono stati chiesti ulteriori pareri a seguito della relazione già fatta al Consiglio e l'opportunità eventualmente in questo senso. Voleva parlare il Presidente della Giunta? La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente Giunta Regionale - D.C.): Il cons. Nardin nella parte introduttiva del suo intervento ha posto delle osservazioni in ordine alla procedura, essendo qui stato parlato di un ulteriore parere che sarebbe pervenuto. Forse da un punto di vista del rispetto del regolamento le sue osservazioni sono fondate, e siccome temo che in parte questa situazione l'abbia determinata io, preferisco dir subito come ho visto io le cose. Nella seduta del Consiglio della settimana scorsa in cui fu posto all'ordine del giorno questo argomento, personalmente non sarei stato d'accordo che venisse posto all'ordine del giorno così *ex abrupto*, perchè non avevo avuto la possibilità di esaminare con la necessaria attenzione questo tema, e pensavo che nella stessa situazione si sarebbero probabilmente trovati altri Consiglieri. In ogni caso il Consiglio poi decise di rinviare ed io allora nel pomeriggio di quella stessa giornata mi diedi a studiare il caso che prima non avevo guardato. Studiandolo, ebbi a disposizione ciò che era a disposizione di tutti i Consiglieri, cioè il parere del prof. Pototschnig e le memorie dell'avv. Mitolo.

Premettendo che il caso va naturalmente guardato con assoluta obiettività, che qui non si sa e non si deve fare alcun riferimento alle persone singole, ma si deve guardare la posizione del Consigliere regionale in astratto, io trovai carente il parere del prof. Pototschnig in quanto quel parere, come è noto a tutti voi, illustra soltanto la questione della natura della norma dell'art. 7 e del valore decadenziale di quella disposizione. Non esamina

affatto il conflitto interlegislativo che a me pareva esistere evidentissimamente fra la nostra legge regionale e la legge dello Stato. E sulla scia delle osservazioni che l'avv. Mitolo svolgeva a questo proposito, io mi trovai portato in coscienza a ritenere molto serie le deduzioni di Mitolo. Espressi questo mio dubbio al Presidente della Commissione e dissi: secondo me, se vogliamo decidere illuminati dalla guida del parere di un consulente di valore, bisogna che il parere di Pototschnig venga completato, perchè io non ho nessun dubbio sulla natura decadenziale di quella tale condizione prevista dall'art. 7 della legge dello Stato, ma il mio dubbio sorge per il fatto che noi, competenti, sicuramente competenti a disciplinare la materia, abbiamo legiferato con una norma che fu ritenuta immune da vizi costituzionali in quanto la legge non è stata rinviata, la legge è stata promulgata, la legge ha operato, è entrata in vigore senza alcun inconveniente di sorta. Vedevo dunque questo conflitto interlegislativo e mi chiedevo come esso doveva essere risolto. E' probabile che appunto sulla scia di queste obiezioni che io ebbi a porre così come avrebbe fatto qualunque Consigliere — evidentemente quello che espongo in questo momento riguarda il pensiero di me, Consigliere — esponendo queste obiezioni nella mia veste di Consigliere al Presidente della Commissione probabilmente da ciò è stato originato quell'ulteriore approfondimento della questione che è stato affidato ad un altro tecnico, e non so poi se quest'ultimo studio-parere sia o non sia distribuibile, appunto con riguardo alle disposizioni regolamentari. Forse bisognerebbe che il parere ritornasse alla Commissione perchè potesse esaminarlo, se la Commissione vuole o se non si ritiene sufficientemente istruito il caso per una decisione anche a prescindere da quel parere.

Se il Consiglio considera sufficientemente istruita la posizione senza bisogno di ulteriori approfondimenti, io dico la mia idea, e la mia idea è nettamente contraria alla conclusione della Commissione. Non si può dire: la legge dello Stato ha regolato la materia, e poteva regolarla, perchè si tratta della elezione dei membri del Parlamento. Regolandola è intervenuta sicuramente nell'ambito della legislazione regionale, in quanto ha regolato una *condizione* del Consigliere regionale. Ha regolato una determinata situazione giuridica. Possiamo dire che analogamente abbiamo fatto noi, perchè a nostra volta all'art. 13 della nostra legge abbiamo regolato la posizione del deputato e senatore nei confronti della figura del Consigliere regionale, in quanto abbiamo detto che non sono compatibili, con la carica di Consigliere regionale, le cariche di deputato e senatore. Abbiamo quindi regolato, in un certo senso, la situazione di deputato e di senatore, e abbiamo detto che gli appartenenti alle categorie sopra indicate, quindi deputati e senatori, decadono dalla carica di Consigliere regionale qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica coperta, di deputato o di senatore, entro dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alla seduta del Consiglio Regionale e Provinciale. Fatalmente quindi, necessariamente quindi, essendo evidente, e per il legislatore regionale e per il legislatore dello Stato, che le due cariche di deputato e di Consigliere regionale non sono compatibili, e l'una legge e l'altra è intervenuta nell'ambito di competenza dell'altro organo legislativo. La legge della Regione è intervenuta a regolare in qualche modo la posizione del deputato e del senatore, ritenuta carica incompatibile con quella di Consigliere regionale, la legge dello Stato, in forma anche più decisa, più drastica, è intervenuta a regolare la posizione di Consigliere regionale che è dichiarato decaduto con la semplice « accettazione della candidatura ». Ora in questa situazione, che cosa dobbiamo pensare noi? Come dobbiamo noi legislatori regionali considerare questo conflitto interlegislativo? A mio modo di vedere badando alle nostre competenze. Avevamo noi competenza a legiferare in questa materia, includendo nell'ambito della competenza legislativa anche la disciplina della incompatibilità e della ineleggibilità? A questa domanda il Consiglio ha già risposto positivamente, perchè ha legiferato in tale senso. A meno che il Consiglio non si ponga in contraddizione con se stesso, deve dire assolutamente che questa competenza il Consiglio la ha. La ha esercitata; ha definito questo rapporto in maniera evidentemente diversa da ciò che ha fatto poi il legislatore dello Stato anni dopo, nel 1957, quando ha emanato la nuova legge per l'elezione alla Camera dei Deputati. Questa legge dello Stato contiene una norma che è in contrasto con il nostro art. 13, in quanto mentre noi diciamo: se tu candidi per il Parlamento in quanto tu venga eletto hai dieci giorni per scegliere, per dare le dimissioni da deputato se vuoi restare Consigliere, altrimenti decadi dalla posizione di Consigliere, la legge dello Stato dice: no, appena tu candidi decadi da Consigliere. Due situazioni, ripeto, assolutamente diverse. Allora io dico: in questa diversa disciplina quale è la legge che noi dobbiamo vedere di applicare e di rispettare? Era lecito da parte dello Stato modificare una precisa modificazione della legge regionale? Una precisa modificazione della legge regionale comporta l'art. 7 della legge dello Stato. Se noi accettiamo, Signori miei, il concetto che in materia di competenza regionale indiscussa, riconosciuta, esercitata, applicata, lo Stato può

modificare le norme della legge regionale, guardate che inseriamo, secondo me, un principio tale che un'offesa più profonda al concetto dell'autonomia legislativa e conseguentemente amministrativa della Regione, non può essere recata! Si può naturalmente vedere le cose in forma più minuziosa, andando a fare un'analisi più attenta di quell'art. 7; il quale art. 7 è evidentemente imperfetto. E' imperfetto nella forma, in quanto, mentre ipotizza nella prima parte l'ineleggibilità del Consigliere regionale, nella seconda parte ipotizza e disciplina una situazione di incompatibilità, stabilendo una clausola di decadenza, che, operando automaticamente, toglie l'ineleggibilità, perchè quando io non sono più Consigliere regionale non ho più la ragione per essere ineleggibile.

A parte questo si potrebbe anche giudicare della legittimità costituzionale di quel tale articolo, ma noi non siamo e non possiamo assolutamente essere giudici di questo; esula completamente dalle nostre possibilità di decisione. Noi siamo qui a decidere della applicazione dell'una o dell'altra legge e, fermandoci a questo solo argomento fondamentale e non volendo, ripeto, spingerci più in là, in considerazioni che potrebbero portare lo stesso alla conclusione che la candidatura del cons. Mitolo non ha importato la sua decadenza, non volendo, dico, spingerci più in là e facendo, come devono fare i magistrati i quali, quando hanno trovato un argomento tale, per la sua efficacia, da derimere la controversia, non devono esaminare gli altri argomenti, ci rimane solo da esaminare quale legge dobbiamo applicare. Io penso che noi si debba assolutamente dire che dobbiamo applicare la legge regionale. Il dire: no, non applichiamola, tanto, il cons. Mitolo farà ricorso e allora vedremo quale sarà la decisione, potrebbe anche essere un espediente nella situazione di perplessità in cui ci possiamo trovare, ma un espediente da evitare. Io non sto ad affermare che la tesi che ho enunciato sia assoluta ed apodittica. E' una delle tesi, quella secondo me che ha la maggiore evidenza e la maggiore probabilità di essere fondata in diritto, ma può non esserlo. Ora, che in casi di perplessità si possa ricorrere a quel tale espediente, sì; l'abbiamo fatto altra volta, ma deve essere una perplessità per chi la conduce oppure deve esserci una ragione gravissima di opportunità, come abbiamo fatto in altri casi, dove il conflitto fra una tesi e l'altra era talmente impegnativo, per cui, non volendo prevalere con la forza del numero, si è pensato in ogni caso di ricorrere al giudizio di un'autorità superiore, adottando qualunque espediente pur di arrivare a una pronuncia che dovesse avere per proprio conto ed a priori la caratteristica dell'imparzialità assoluta e l'autorità della giurisdizione. Ma qui, Signori, a parte il fatto che questa opportunità politica io non la vedo, non vedo che ci si trovi in una situazione di grave perplessità e di contrasto fra noi su norme fondamentalissime che regolano la nostra attività. Nel conflitto fra le due leggi, constata la competenza della Regione a legiferare in materia, dico: è la legge regionale che dobbiamo difendere, applicandola senza dubbio.

Ripeto, questa soluzione a me pare corretta, corrispondente ad un esercizio attento della nostra responsabilità, per non creare un precedente che potrebbe veramente portarci chissà dove, e a me pare conforme, anche sotto il profilo dell'opportunità, a tutto quanto vada fatto.

Quindi il mio pensiero personale è nel senso che il Consiglio deve pronunciarsi, che, pronunciandosi, il Consiglio deve far valere la propria legge e chiederne l'applicazione, quindi deve superare l'obiezione che è stata posta circa la decadenza del cons. Mitolo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io credo che innanzi tutto il Consiglio debba prendere atto con compiacimento che l'autonomia ha registrato in questi giorni dei punti a proprio vantaggio apprezzabilissimi.

Innanzitutto alle tesi autonomistiche sono stati acquisiti dei Consiglieri — e quindi, devo ritenere, anche il movimento dal quale essi provengono — che hanno fatto dell'antiautonomismo l'unica loro bandiera politica in sede regionale. La conversione non è senza significato se penso che, qualunque sia la sorte del cons. Mitolo, o qui dentro o fuori, avremo lui, avremo l'eventuale suo successore, avremo il suo collega a fianco in tutte le battaglie per la difesa dell'autonomia contro le indebite ingerenze e le prepotenze dello Stato accentratore!...

E' il caso di compiacerci anche — e non voglio mettere le persone di cui sto parlando sullo stesso piano — ma è il caso di compiacerci, di prendere atto della decisione con la quale il Presidente della Giunta ha affermato la prevalenza della legge regionale rispetto a quella statale.

Mi pare lecito sottolineare questo fatto perchè almeno noi, forse sbagliando nei nostri apprezzamenti, altra volta abbiamo avuto occasione di lamentare una certa arrendevolezza, almeno così noi la giudicavamo, del Presidente della Giunta, quando il conflitto si presentava appunto fra norme e competenze regionali e quelle statali. Acquisito questo veniamo al punto.

Io dirò brevemente il mio parere. Io non mi arrampicherei e non mi aggrapperei alle formalità del regolamento per impuntarmi a dire: così è il regolamento, così prevede e così facciamo, perchè ho sempre ritenuto che al di sopra dei regolamen-

ti scritti, che sono fatti del resto dagli uomini, ci sono le circostanze, c'è il buonsenso, ci sono le ragioni superiori qualche volta, per cui si può, senza gravissimo peccato, passar sopra al regolamento. Tuttavia mi pare che, indipendentemente appunto dall'aspetto formale della cosa, a una conclusione, ad una decisione ci si era avviati in perfetta regolarità, regolarità che dovrebbe essere rispettata fino in fondo!

La Commissione non ha avuto fretta; la Commissione ha avuto le stesse perplessità che si sono manifestate qui in Consiglio, la Commissione ha cercato di farsi aiutare nell'indagine e da chi si riteneva avesse maggiori titoli per un'interpretazione esatta della legge e da chi era interessato a dare una sua particolare interpretazione della legge. Per cui la Commissione ha chiesto il parere del prof. Pototschnig, l'ha discusso, l'ha studiato e ha esaminato, con la stessa serietà e attenzione, i doppi memoriali del cons. Mitolo. Ed è arrivata ad una conclusione unanime. A me pare di poca rilevanza che uno dei membri della Commissione — sia esso il Presidente o fosse stato un membro — per un lodevolissimo, ulteriore scrupolo di coscienza, abbia chiesto altri lumi e si sia trovato magari oggi nell'imbarazzo della scelta fra l'interpretazione che aveva accettato e sulla base della quale aveva steso la relazione votata all'unanimità e l'altro nuovo e ulteriore parere. Mi pare di poca rilevanza, è un caso di carattere personale che non dovrebbe avere peso. Semmai chi si trova nella condizione di non poter più mantenere il voto che ha dato in base ad una sua convinzione in Commissione, sarà libero di decidere diversamente.

Nel merito specifico io ho già detto in Commissione, e quello che ho detto io non è niente di peregrino e non è niente di nuovo rispetto ai concetti che hanno determinato la decisione della Commissione e che sono stati egregiamente riassunti nella relazione dell'avv. Rosa. Io ritengo che la competenza per determinare le qualità e le condizioni perchè uno possa diventare senatore o deputato della Repubblica resti oggi e resterà domani esclusivamente del Parlamento. In questo senso io considero prevalente, definitivamente prevalente la legge dello Stato.

Ma c'è un'altra considerazione extragiuridica che mi pare non priva di un certo interesse, e non vorrei essere frainteso perchè sono d'accordo anch'io che non si deve guardare alle persone, al partito cui appartengono, e la discussione vada fatta prescindendo da questo. Per me posso garantire che la discussione la farei con altrettanta sincerità se si trattasse di un membro di qualsiasi altro gruppo. E la considerazione extra giuridica è questa: che il problema investe in un certo senso il piano della moralità politica.

Sappiamo con certezza che almeno un gruppo consiliare ha preso in considerazione l'argomento prima del tempo utile, della scadenza del tempo utile, per la presentazione delle candidature. Questo partito ha avuto lo scrupolo di approfondire l'argomento sul terreno giuridico; e per quanto sia, vedi caso, il gruppo meno incline a sopravvalutare la forza delle leggi dello Stato e più incline a difendere la forza dell'istituto autonomistico e le prerogative dell'autonomia, è arrivato alla conclusione che si doveva rispetto a questa legge dello Stato, che essa prevaleva rispetto a quella della Regione, e ha rinunciato ad una sua aspirazione che era quella stessa del cons. Mitolo o del movimento al quale esso appartiene, quella di far partecipare in qualità di candidati al Parlamento propri esponenti che fan parte di questo Consiglio. Io credo sia doveroso dare atto di una serietà di esame di impostazione della cosa. Non mi sentirei di negare che altri partiti abbiano agito, magari senza far l'esame specifico come ha fatto la S.V.P., abbiano agito tacitamente avendo presente la necessità di rispettare questa legge dello Stato. Io sono convinto che in qualsiasi gruppo qui rappresentato si sarebbe potuto trovare opportuno mettere in lista della gente che per la ragione proprio di appartenere o da dodici anni o da quattro o da sei a questo Consiglio per meriti veri o non veri, acquisiti qui dentro, abbia, rispetto ad altri colleghi di partito, maggiori possibilità. E sono convinto di poter affermare che se non lo si è fatto fu per un senso di rispetto alla legge. Possiamo ritenere che chi ha candidato ugualmente lo abbia fatto per ignoranza della disposizione dell'art. 7 del T. U. delle leggi elettorali della Camera? Io direi di no. L'ha fatto, secondo me, come sfida; se va, va, proviamo, in fondo la legge non è estremamente chiara; e se gli altri si fermano di fronte a questa difficoltà, noi che siamo abituati a lanciare il cuore al di là delle barricate e al di là delle trincee, lanciamo il nostro candidato al di là dell'art. 7 e se va faremo anche, penso, qualche risatina su coloro che di questa legge dello Stato hanno mostrato di avere troppo timore reverenziale. E con questo si è venuti a porsi in quella situazione che è stata sottolineata più volte in alcuni interventi in Commissione di convalida e che è stata ripresa oggi dal cons. Nardin all'inizio del suo discorso. Si è venuti cioè a creare una situazione per un movimento, per un partito, di un certo privilegio, proprio per non aver voluto rispettare e tener conto delle esigenze di una legge della quale credo tutti gli altri possono affermare di aver tenuto conto coscientemente e volontariamente. Del resto, guardate: che ci siano delle per-

plessità è giusto ed è giustificato dalla esistenza di possibili diverse interpretazioni. Nè l'una nè l'altra sono del tutto campate in aria, evidentemente. Che una decisione del Consiglio non sia definitiva e irrevocabile e che non possa avere la caratteristica della persecuzione o della vendetta o dell'esclusione o della discriminazione, è cosa sulla quale penso siamo tutti d'accordo. Resta l'unica possibilità di chiarire, e di chiarire definitivamente, il problema attraverso i ricorsi che l'interessato può fare; diversamente cosa facciamo? Nessuno ricorre evidentemente. Se non viene proclamata la decadenza nessuno ricorre. Ammettiamo che la cosa vada, come spesso è accaduto che nel nostro Paese le cose vanno, per anni e anni. Difficoltà di interpretazione di una legge, conflitti interlegislativi ecc. durano fino a quando vogliono durare, anni ed anni. Ci possiamo trovare domani di fronte a un caso analogo o ad altri casi analoghi: chi li risolve? Siamo noi competenti a provocare quanto meno, se non a fare, una modifica che chiarisca meglio il senso, la portata dell'art. 7 del T. U.? Direi che non spetta a noi e quando anche potessimo farlo — adesso non ho approfondito questo aspetto del problema — ma potessimo farlo attraverso una legge-voto o un voto diretto al Parlamento, sappiamo in genere che fine fanno... Ora, del fatto che questo Consigliere si è messo in posizione da molti ritenuta, o da taluni ritenuta di incompatibilità automatica, di decadenza automatica, noi non prendiamo atto? (Fra il resto egli stesso aveva detto, ed ha mantenuto, che non si sarebbe presentato più al Consiglio finchè la cosa non sarebbe stata risolta). La proposta che è stata fatta questa mattina risolve il problema? No; è quella di non far niente, se non mi sbaglio. E allora, a non far niente che cosa fa il cons. Mitolo? Continua, riprende le sue sedute per essere considerato da una parte dei Consiglieri un Consigliere a mezzo titolo o fasullo e per essere considerato dagli altri Consiglieri di pieno diritto, oppure se ne sta fuori per lo scrupolo di attendere la decisione che non verrà?, oppure addirittura decidiamo noi che l'ultimo comma dell'articolo 7 del T. U. non vale? Anche questo mi pare che non possiamo fare. Per cui, anche con tutti i dubbi e tutte le perplessità che volete, un errore noi non lo commettiamo, al massimo possiamo commettere un errore di eccesso nell'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 7, errore che può trovare rimedio; viceversa un errore contrario non vedo chi lo risolverebbe. Se noi non facciamo niente, se noi non prendiamo posizione, non prendiamo atto, se lasciamo che le cose vadano così come se non esistesse questo caso, perchè non abbiamo la volontà, il coraggio, la coscienza sufficientemente tranquilla per affrontarlo, qual'è la prospettiva? Io non la vedo. Vedo delle difficoltà per lo meno di carattere psicologico-morale. Vedo delle difficoltà da parte dell'avv. Mitolo? Ci penserà lui a risolverle; tornerà qui, ma le difficoltà resteranno, se non per lui per il Consiglio. D'altra parte giustamente mi suggeriva il collega Paris di chiedere il perchè, quando la legge, il T. U. è uscito, la Regione non ha sollevato l'eccezione di contrasto con le competenze proprie per quel che riguarda l'ultimo comma dell'art. 7. Passato che sia, approvato, entrato in vigore, è un dato di fatto del quale dobbiamo tener conto, anche se noi stessi, dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 7, abbiamo praticamente suggerito al cons. Mitolo di non astenersi, ma di fare attivamente quella azione di ricorso che possa portare la cosa magari fino alla Corte Costituzionale. Io non vedo insomma una prospettiva che non sia quella della presa di atto della ritenuta e accertata, almeno per la Commissione, incompatibilità. O, viceversa, la dichiarazione che la Commissione ha sbagliato nella sua interpretazione della legge, la ripulsa della proposta della Commissione, per cui Mitolo rientrerà qui a pieno titolo, senza che qualcuno possa dire, e quel qualcuno potrei anche essere io: tu sei un Consigliere a metà, abusivo, perchè per me sei decaduto. Se il Consiglio a maggioranza dichiara che l'ultimo comma dell'art. 7 non ha valore, si assuma questa responsabilità, le conseguenze io non le vedo; penso che qualche conseguenza ci potrà essere, ma comunque una decisione io penso che sia il caso di prenderla. E non credo sia il caso di dilazionare ulteriormente, perchè i pareri non si pesano sulla bilancia; e se dopo quello di Pototschnig è venuto quello di Tosato, se dopo il primo memoriale è arrivato il doppio memoriale, domani io proporrò, con lo stesso diritto col quale lo può proporre qualsiasi altro Consigliere, che si chieda il parere di un altro giurista insigne e altri proporranno ancora, e cosa facciamo alla fine, se non siamo convinti? Mettiamo i favorevoli su di un piatto della bilancia e i contrari su di un altro piatto e vediamo quelli che pesano di più? Direi di no. A un certo momento, quando la materia risulta evidentemente suscettibile di diverse interpretazioni, deve essere il Consiglio che, pur senza presumere con questo di essere un supremo Consesso giurisdizionale che decide in definitiva come fa la Corte Costituzionale, una certa quale responsabilità se la può assumere, non essendo privo nel suo complesso di titoli per poter prendere una decisione di questo genere. Il dilazionare a che cosa porterebbe? A lasciare la penosa impressione, lasciate che ve lo dica, che non 48 Consiglieri, ma un Ente, un Consesso verso il quale tutti noi cerchiamo di far nascere ed accrescere il rispetto che è dovuto ad un Consesso legislativo, ad un corpo

legislativo seppure modesto come quello regionale, si trova come il pulcino nella stoppa di fronte ad un gesto garibaldino o da balilla di uno che ha detto: « me ne frego », — è il caso di usare la frase — e vi vedrò a risolvere il problema!... Questa è l'impressione che noi diamo se stiamo ancora a dubitare sui memoriali. State tranquilli che Mitolo sarà in grado di fare ancora 15-16 appendici... Leggiamocele tutte, facciamoci una cultura, facciamoci una bella collezione, magari facciamole stampare a spese del Consiglio Regionale rilegate in pelle, come regalo a tutti i Consiglieri, perchè andrà a finire così se noi queste cose non le prendiamo a un certo momento con una certa decisione indispensabile.

ROSA (Presidente G. P. - D.C.): Mercoledì scorso, quando la discussione su questo argomento è stata rinviata, penso che il Consiglio l'abbia voluto, o almeno così io l'ho interpretato, perchè tutti avessero modo di approfondire la questione. Io ho inteso che quello che valeva per tutti valesse anche per me, cioè che fosse obbligo mio, prima che desiderio, di esaminare ancora questa discussione che potrebbe portare a dei risultati che potrebbero non attestare la sufficiente diligenza da parte del Consiglio Regionale e, in specie, del Presidente della Commissione di convalida. E con questa preoccupazione ho avuto occasione di sentire degli insigni costituzionalisti i quali erano qui per caso in quel di Trento e Bolzano, e li ho trovati molto, molto perplessi. Ecco perchè quando l'avv. Odorizzi mi fece presente a sua volta le sue perplessità, dissi: qui forse è il caso di richiedere ancora un parere ufficiale e feci il nome dell'on. Tosato al Presidente del Consiglio Regionale, pregandolo di vedere se era il caso di chiedere un parere anche al prof. Tosato, il quale della nostra autonomia si ebbe ad occupare varie volte, in specie come membro della Commissione paritetica per le norme di attuazione. Lo incontrai per caso a Roma venerdì scorso e lui mi disse: « Guardi, avvocato, non sono d'accordo con le conclusioni che voi avete preso e non ho il tempo materiale per stendere un rapporto, un parere documentato, approfondito ecc., però questo io ve lo dò; salvo approfondire ulteriormente e maggiormente la cosa ». Questo naturalmente voleva dire rimandare quella decisione che si pensava e si sperava di poter emettere oggi. Anchè perchè un caso analogo pende, se le informazioni sono esatte, davanti alla Giunta delle elezioni sarda, dove le condizioni vengono bissate, cioè ripetute tali e quali come sono qui a Trento nel caso Mitolo. Ora, se per caso le decisioni della Commissione di convalida trentina e la Giunta delle elezioni sarda fossero diverse, nè loro nè noi avremmo modo di rallegrarci, perchè vorrebbe dire che da una parte o dall'altra si è sbagliato, e sbagliato magari apertamente. Per questo io, che pure sono del parere che la Commissione abbia visto giusto, penserei che un differimento, sia pure a dopo le elezioni, non danneggerebbe nessuno. Non danneggerebbe Mitolo, non danneggerebbe il Consiglio e darebbe modo probabilmente di decidere con maggior conoscenza di causa.

In tema giuridico il decidere per alzata di mano a me che mi occupo di legge, quando posso, mi pare una cosa che non va. Direi che bisogna esserne convinti, e per essere convinti bisogna avere approfondito molto, anche con l'aiuto di più di uno, di più di due, di più di tre, non importa, e poi alla fine un'idea penso che ce la faremo. Io non sono tanto attaccato a una mia convinzione o a una mia conclusione, fatta diligentemente. E per quanto la mia preparazione e la mia cultura giuridica mi possano aiutare in profondità, non sono tali che mi affezioni a questa conclusione in modo da rigettare altre conclusioni che mi paressero a un certo punto più accettabili. Per arrivare però a una conclusione difforme, io domanderei ancora tempo. E non mi pare che il rinviare possa in qualche modo pregiudicare o la dignità o che so io del Consiglio Regionale.

Quindi, come mi si dice che il cons. Kessler ha fatto questa proposta, io aderirei. Se viceversa si dovesse arrivare ad una decisione, malgrado le mie conclusioni, le conclusioni che ho preso, che ho portato qui nella mia conclusione, io mi asterrei, perchè in questo momento mi sento veramente perplesso.

PRESIDENTE: Prima di continuare la discussione volevo suggerire al Consiglio di decidere una cosa: la Commissione di convalida parla di riferire al Consiglio, perchè ne prenda atto, di una decisione che la Commissione di convalida ha preso, dovendo poi ritenersi che ai sensi di quest'ultima norma, cioè dell'art. 33 del Regolamento, la Commissione stessa debba soltanto riferire al Consiglio dell'avvenuto accertamento, non trattandosi di annullare una elezione invalidamente prodottasi ma solo di accertare il caso di incompatibilità, e che pertanto debba applicarsi la norma dell'art. 33 e non dell'art. 32 del Regolamento interno; la Commissione ha concluso il suo compito dichiarando di avere accertato nei confronti del cons. reg. avv. Andrea Mitolo il verificarsi del caso di incompatibilità previsto dall'art. 7, comma IV, del D. P. e di ritenerlo pertanto decaduto. Ora vorrei soltanto suggerire al Consiglio in quale posizione noi ci troviamo, perchè il Consiglio si trova di fronte a una decisione della Commissione presa ufficialmente, comunicata su una contestazione fatta d'ufficio

dal Presidente del Consiglio all'avv. Mitolo. Ora, dico, prima di entrar nel merito non dobbiamo entrare in una discussione che andrebbe a complicare ancora di più. Per me, se questa è valida e il Consiglio Regionale ne ha preso conoscenza. se è valida questa relazione che la Commissione ha fatto perchè qui è la Commissione di convalida che ha deciso e si è pronunciata, il Consiglio deve prendere atto di queste decisioni, a meno che non voglia il Consiglio stesso chiedere che la Commissione riveda tutto e dire che la Commissione non è competente, ma è competente il Consiglio.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo stabilisce il Regolamento!

PRESIDENTE: No, guardi. non è che lo stabilisca il regolamento. Per una cosa lo stabilisce il regolamento e la decisione va presa dal Consiglio, ma per l'art. 32 la Commissione riferisce di un accertamento già compiuto e di una decisione presa. Io non voglio mica dire che il Consiglio deva aderire a questa tesi, può anche non aderirvi. Dico solo che questa è stata la tesi portata qui e sostenuta dalla relazione della Commissione. Ora è una questione pregiudiziale io che pongo sulla questione di merito. O è valido quanto è detto qui e noi dobbiamo prendere atto o vuole il Consiglio prender lui la decisione nel merito, e allora deve dire che la Commissione qui ha errato nell'interpretare il regolamento, la legge e tutto, e allora dobbiamo restituire gli atti alla Commissione indicando alla stessa quello che deve compiere per una nuova strada e poi che la Commissione ritorni con una nuova relazione sulla quale il Consiglio Regionale decida. Perchè se no va a finire che domani, essendo una questione delicata che potrebbe anche essere, non dico impugnata perchè questa decisione non può essere impugnata, ma domani di fronte alla Magistratura potrebbero venire anche richiesti e gli atti e le decisioni del Consiglio e della Commissione, è bene che siamo perfettamente a posto. Perciò è bene che ci si pronunci sulla questione pregiudiziale. Qui abbiamo di fronte una decisione della Commissione. La Commissione chiede di riferire al Consiglio dell'accertamento fatto. Io, in base a questa decisione, devo mettere al Consiglio soltanto la decisione della presa d'atto. Prende atto di quanto deciso dalla Commissione. Vediamo se il Consiglio vuole intervenire nel merito, anche di fronte alla decisione della Commissione, rivedendo e dando alla Commissione dei nuovi orientamenti. Quindi sulla questione pregiudiziale dò la parola al Presidente della Commissione.

ROSA (Presidente G. P. - D.C.): In Commissione tra noi si era appunto prospettata questa tesi: che la Commissione accerti e dia comunicazione al Consiglio dell'avvenuto accertamento. E secondo noi della Commissione il Consiglio avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto. Senonchè nella discussione che ne è seguita mercoledì scorso e nella quale, mi pare, intervennero oltre al cons. Ceccon anche il cons. Paris, dissero: non è possibile che lasciamo cacciar fuori un Consigliere senza discutere della cosa. Cioè in poche parole lo spirito era questo: rimettiamo al Consiglio tutta la questione.

PRESIDENTE: Discutere si può anche della presa d'atto, Presidente Rosa. La presa d'atto è la conclusione. Si può discutere su tutto, soltanto che la presa d'atto si riferisce ad una decisione già presa da un altro organo; ma discutere si può sempre.

ROSA (Presidente G. P. - D.C.): Sì, ma secondo lo spirito degli intervenuti, degli oratori di quel giorno, si doveva intendere che il Consiglio avocava a sè il diritto di prendere l'ultima decisione. Quindi qui si andava un po' più in là di quello che non sarebbe stato il pensiero della Commissione, secondo la quale il Consiglio avrebbe dovuto semplicemente prendere atto, sia pur con discussione pro o discussione contro. Questo è stato quanto io ho inteso e per questo ho esteso l'inchiesta e lo studio della questione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, la volta scorsa quando presi la parola su questo delicatissimo argomento, mi pronunciai proprio in merito a questa strana situazione che si veniva a determinare in una assemblea legislativa la quale doveva per la prima volta, almeno per ciò che mi consta, prendere atto che una Commissione, la quale non ha questa competenza, decideva della decadenza di un suo membro, di un suo appartenente, senza che il Consiglio stesso, che è autorità suprema e massima, potesse entrare nel merito della situazione. Anche perchè, questo facevo notare, non trovavo logico e opportuno, giusto, corretto, quanto era successo nel corso di quelle discussioni preparatorie affrontate dalla Commissione di cui è Presidente l'avv. Rosa. Ogni partito mi consta sia rappresentato in quella Commissione di convalida. Il mio partito era rappresentato precisamente dall'avv. Mitolo che era l'interessato. Era facoltà discrezionale dell'avv. Mitolo non partecipare alle sedute di questa Commissione. Era in pieno suo diritto il ricevere gli inviti a partecipare ai lavori di questa Commissione. Comunque, se la Commissione avesse ravvisato una menomazione del suo lavoro, della sua autorità, nella presenza dell'interessato sul qua-

le si doveva giudicare, sul quale si dovevano emettere determinate opinioni, concetti, provvedimenti ecc., era dovere e compito di questa Commissione provvedere alla sostituzione di quel membro che entrava in quel momento in discussione. Questo non è stato fatto. Noi non eravamo rappresentati in una Commissione, ai cui lavori avevamo il diritto di partecipare. Anche per questo non si è mai potuto portare a conoscenza della on. Commissione quelli che erano i nostri punti di vista. Anche per questo l'avv. Mitolo ha dovuto produrre quelle memorie, contromemorie, sulle quali mi pare ci sia tanto da ridire, tanto da sofisticare, come non fosse nel diritto normale di ogni uomo cui si contesta un atto amministrativo o politico, di difendersi; come non fosse normale in ogni uomo di presentare controdeduzioni a quelle che sono le deduzioni di un Consiglio o di un Consesso chiamato a giudicarlo. Come questo non rientrasse nel diritto comune e normale garantito a tutti gli individui! Mi pare, on. Presidente, che quando si sposta la discussione su questo piano, non più di un Consigliere si parli, ma si affronti un problema politico, si guardi il problema appunto sotto la specie politica. E di questo, on. Presidente, permetta che io esprima il mio profondo rincrescimento. Perchè stamane qui io credevo — mi sono illuso, si vede che sono ancora ingenuo! — stamane qui io credevo di sentire serenità, stamane qui io credevo di sentire obiettività, stamane qui io credevo di sentir parlare dei signori Consiglieri, stamane mi sono accorto che hanno parlato i rappresentanti del partito X, i rappresentanti del partito Y, i quali dicono che noi lanciamo l'anima e il cuore attraverso la trincea e vorrebbero che la lanciassimo ancora. Perchè? Per permettere a loro, dopo un giudizio della Corte Costituzionale, di candidare tranquillamente, di presentare i loro Consiglieri nelle liste, di fare cioè quello che non hanno avuto il coraggio di fare adesso. E non lo hanno avuto il coraggio, onorevole Presidente, perchè noi non solo il cuore lanciamo al di là della trincea, ma lanciamo al di là della trincea anche l'intelligenza.

NARDIN (P.C.I.): I pantaloni, lanciate!

PREVE CECCON (M.S.I.): Perchè il problema lo avevamo anche noi. Perchè il problema lo avevamo studiato anche noi. Perchè l'intelligenza non ha il diritto in un partito e nell'altro no. Perchè l'intelligenza è prerogativa degli uomini. E quindi l'avevamo analizzata anche noi questa legge regionale, questa legge dello Stato e avevamo visto che si poteva pienamente esercitare il diritto che il cons. reg. avv. Mitolo ha esercitato. E quando parla di priorità di legge regionale sulla legge dello Stato, io prego gli onorevoli Consiglieri, i miei illustri simpatici e cari contradditori, miei carissimi nemici, prego gli onorevoli Consiglieri di parte dirimpettaia, di prendere atto che non c'è nessuna conversione a tesi autonomistiche. Ma soltanto c'è il rigido ragionamento del giurista, soltanto c'è la capacità di discernere ciò che è giusto e ciò che è errato. Soltanto c'è la capacità di riconoscere che se una Regione autonoma esiste ed esercita una capacità legislativa, quando l'ha esercitata, quella deve valere, quella è quella che si applica sul territorio della Regione. E mi pare che questo non sia abiura, che questo sia intelligenza. Del resto il mio non sarà un rigido ragionamento Marx-Leninista, sarà un ragionamento da fascista, ma meglio un fascista intelligente che un marxista che non ragiona.

NARDIN (P.C.I.): Non fai eccezione, però!

PREVE CECCON (M.S.I.): Comunque, on. Presidente, io volevo soltanto farLe notare questo: che non ritengo si possa accogliere quanto la Commissione di convalida ha stilato nella sua relazione, perchè questa Assemblea è Assemblea sovrana. Questa Assemblea è chiamata a discutere sempre dei problemi che investono un suo componente. Ma andate alla Camera, andate al Parlamento, al Senato e dite improvvisamente... In Assemblea si presenta una Commissione e dice: il Senatore tale è decaduto, prendetene atto! Ma quando mai succedono queste cose? E' l'Assemblea che decide. E' l'Assemblea che, col suo voto responsabile, e non voto politico, decide dell'applicabilità o meno di una legge o di un provvedimento nei confronti di un proprio componente. Ed è per questo che ha fatto veramente bene, ha incominciato ad agire nel giusto la Commissione quando ha richiesto i pareri. Perchè, se non erro, perchè, se io non sono ottenebrato — può darsi che in tempo elettorale io sia anche ottenebrato — mi pare d'aver inteso dall'on. Presidente di questa Giunta, che il parere del prof. Pototschnig non ha niente a che vedere col problema che si è posto. Il parere del prof. Pototschnig riguarda esclusivamente un'altra materia. Non ha nulla a che fare con l'avv. Mitolo, con la reale impostazione che andava fatta dal punto di vista giuridico a questo problema. E la Commissione di convalida ha fatto proprio il parere del prof. Pototschnig, il parere di un professore regolarmente cooperatore con l'Assemblea, con gli uffici della Presidenza, un funzionario nostro, diciamo. Lo ha fatto proprio ed ha detto: sì, la Commissione riferisce, il Consiglio prende atto.

Ma, Signori, scherziamo? Io sono antiautonomista, sapete. Ma non faccio mica delle confessioni che stupiscano e che turbino. Lo sanno che sono antiautonomista. Ma quando rivendico la potestà di

questa Assemblea a decidere su un suo componente, io penso che l'intelligenza dei miei illustri contradditori non si arbitri di dire che improvvisamente mi sono convertito alle tesi autonomistiche!... Lo dico perchè questa è coerenza logica, perchè questa è coerenza giuridica, perchè questa è disciplina morale. E io prego, on. Presidente del Consiglio, che questa coerenza logica, questa disciplina morale, questa disciplina giuridica le voglia instaurare, imporre anche in questa Assemblea che Lei ha l'onore di presiedere. Pertanto, on. Presidente, io contesto la validità di quella relazione fatta dalla Commissione, per i motivi che mi sono prima permesso di esporre e aderisco senz'altro alla richiesta avanzata dal Capogruppo della D.C., richiesta che tendeva a rinviare l'argomento in questione per dar modo e atto a tutti di poter, con pienezza di argomenti giuridici, dico giuridici e non politici, affrontare questo problema. Perchè mi sembra, e l'ho detto chiaramente prima in maniera forse un po' garibaldina, ma è nel mio temperamento, che cercare la soluzione ad un articolo che illustri costituzionalisti hanno definito anticostituzionale, cercare questa soluzione obbligando l'avv. Mitolo a ricorrere per togliere le castagne dal fuoco ai carissimi nemici, mi sembra non sia veramente un'impostazione degna di questa Assemblea.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la questione di procedura è bene che voi discutiate, se pensate che per l'art. 33 del Regolamento compito della Commissione è l'accertamento dei casi di incompatibilità dei Consiglieri e di riferirne al Consiglio. La Commissione, il consulente e l'Ufficio di presidenza fanno presente che l'art. 33 è successivo all'art. 32. « La Commissione darà relazione del suo lavoro — dice l'art. 32 — al Consiglio che ne delibererà »; secondo l'art. 32 la Commissione dà relazione del lavoro perchè il Consiglio ne deliberi; secondo l'art. 33 invece compie un accertamento e ne riferisce se vi sia differenza sostanziale, nel senso che nel primo caso compie un lavoro e poi viene sottoposto alla deliberazione del Consiglio e quindi il Consiglio è sovrano, entra nel merito, può tenerne conto ecc. e assume la propria deliberazione. Il secondo invece è un accertamento demandato alla Commissione, per il quale si riferisce al Consiglio. Di solito sulle comunicazioni che vengono fatte al Consiglio può avvenire una discussione, ma poi è una presa d'atto. Forse pensava la Commissione neanche ad una presa d'atto. In ogni modo, il Presidente si rimette al Consiglio. Veda il Consiglio se vuole entrare nel merito, decidere contro quella che è stata la proposta della Commissione, o decidere di rinviare tutto alla Commissione perchè riveda l'accertamento fatto. Se il Consiglio vuole decidere decida, e prenda per base la relazione della Commissione o prenda per base tutte le valutazioni che esso vuole. Basta che sia il Consiglio. Comunque sulla questione di procedura bisognerebbe decidere, perchè poi, sgombrata questa, potremmo entrare nel merito. Se no cominciamo sempre ad entrare nel merito e poi facciamo delle questioni di procedura. Si dica: sì il Consiglio prenderà atto ed è competente la Commissione, oppure no. Ecco, quello vorrei chiedere. La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ho il dovere di intervenire come membro della Commissione di convalida, rappresentante del S.V.P., e per farla breve vorrei dire che il Consiglio dovrà comunque deliberare; e secondo me la questione, così posta dal Presidente del Consiglio, non abbisogna di un'apposita votazione nel senso che il Consiglio finirà per deliberare se quel famoso IV comma dell'art. 7 del T. U. sulle elezioni del Parlamento, sia applicabile o non applicabile al caso. Quindi ritengo di poter entrare subito nel merito come sono entrati altri fin qui, soprattutto per spiegare perchè come membro della Commissione ho aderito anche a quella conclusione che è stata presa all'unanimità. Anche perchè praticamente siamo già entrati, come è stato definito, nel giudizio e nel quale è giusto che anche in sede di Consiglio Regionale siano presentate le ragioni pro e contro come era certamente anche nella intenzione della Commissione, non che il Consiglio prenda atto senza punto discutere come se fosse già giunto ad una piena convinzione. E il rinvio fatto una settimana fa era stato chiesto appunto perchè tutti i Consiglieri potessero leggere tutti gli atti che la Commissione aveva in mano. Ora posso dire che noi, ancora prima che sorgesse il caso Mitolo, avevamo esaminato la questione con riferimento all'eventuale candidatura al Parlamento di un Consigliere regionale del nostro gruppo ed eravamo giunti alla conclusione che, data questa situazione legislativa, il Consigliere regionale decadeva comunque dal Consiglio Regionale, che fosse poi eletto o non eletto non ha importanza. Noi abbiamo ritenuto che sarebbe decaduto dal Consiglio Regionale presentandosi come candidato, e giunti a questa conclusione si riteneva questa una cosa sufficientemente pacifica e so che anche un Consigliere regionale di un altro gruppo consiliare si è rivolto a me personalmente. Io gli ho spiegato questa mia conclusione e so che appunto, dopo avere in un primo tempo già firmato l'accettazione della candidatura, non ha più regolarizzato la sua posizione per la formale definizione della candidatura.

Ora questo potrebbe avere anche un'impor-

tanza non rilevante ai fini della cosa da decidere, che effettivamente deve essere decisa secondo il diritto, e credo che tutti qui sono capaci di ragionare e di distinguere il bene e il male e che si possa anche decidere, e che giunti a questo punto si debba anche decidere subito e non rinviare a dopo le elezioni, perchè sorge l'impressione come si volesse anche aspettare l'esito delle elezioni per prendere una diversa decisione o per lasciarci in certo qual modo influenzare dalle elezioni. Ora il punto di vista che la Commissione ha fatto proprio è che la legge regionale ha regolato la elezione e i casi di incompatibilità e di ineleggibilità al Consiglio Regionale e non poteva regolare i casi di incompatibilità e ineleggibilità di un Consigliere regionale che si presenta candidato al Parlamento; e il famoso art. 13 della legge regionale regola appunto il caso del Consigliere regionale che si presenta candidato per il Parlamento. Evidentemente non poteva fare diversamente perchè sarebbe andato contro un articolo della Costituzione, il 65, il quale stabilisce che la legge, in questo caso statale, determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Dunque la legge regionale ha regolato le elezioni al proprio Consiglio, alla propria Assemblea, la legge statale ha regolato la elezione al Parlamento e qui dovrebbe essere possibile una chiara scissione dei due campi, delle due materie, una di competenza legislativa autonoma e l'altra di competenza legislativa dello Stato. Dovrebbe essere un criterio sufficientemente chiaro ed è su questo punto che dovrei dire che l'avv. Mitolo nelle sue memorie non si è mai fermato, ma semplicemente ha affermato sempre che il legislatore statale ha interferito nella materia di competenza della Regione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ha detto anche che dove lo Stato ha voluto riservarsi la facoltà di legiferare in quella materia, se lo è riservato con espressa delibera, con espressa legge.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non si è fermato su questa questione, cioè sulla distinzione che bisogna pur fare, in quanto la legge regionale regola le elezioni al proprio Parlamento, la legge statale al suo Parlamento. E qui credo che sia il punto saliente della questione. Ora, per non andare troppo per le lunghe, quel famoso IV comma dell'art. 7, che, dopo aver detto il Consigliere regionale candidando per il Parlamento deve dimettersi — e fin qui senz'altro credo che poteva anche andare la legge statale — avrebbe potuto anche stabilire che l'ufficio elettorale circoscrizionale non possa accettare candidature quando non è allegato il documento della dimissione regolare dal Consiglio Regionale; poteva, secondo me, anche stabilire questa condizione, forse è andato troppo al di là stabilendo la decadenza del Consigliere regionale. Perchè in questo caso ha legiferato sullo *status* del Consigliere regionale che spetta solo al Consiglio. Pergolesi in una nota al suo commento sulla Costituzione — prima che sorgesse il caso Mitolo — ha affermato o almeno posto il dubbio della incostituzionalità di questo comma ed è stato affermato anche nella relazione del Presidente della Commissione di convalida che si ipotizza questa incostituzionalità e quindi sorge piuttosto la questione se il Consiglio Regionale — così almeno questo era il punto di vista della Commissione — se il Consiglio Regionale, ritenendo anche incostituzionale questo ultimo comma, crede, in una visione di difesa dell'autonomia, di non poterlo applicare, appunto perchè sarebbe lesa l'autonomia. Questa era la questione posta nella Commissione e fatta propria dalla Commissione. La Commissione l'ha risolta, secondo la relazione, nel senso che la legge statale, il comma, anche se ritenuto incostituzionale, deve, pur nelle more di una successiva dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte, deve avere applicazione.

Ora certamente al nostro gruppo non si potrà fare rimprovero di non trovarsi sempre su una posizione rigida di difesa dei principi autonomistici ed io vorrei dire che siamo ben consci anche che la decisione del caso non deve essere per nulla influenzata dal fatto che per caso la persona in questione appartiene ad un determinato schieramento politico. Del resto avrebbe ben poca rilevanza perchè è chiaro il diritto che questo stesso gruppo, che questi stessi elettori hanno comunque ad essere rappresentati da un Consigliere regionale, che sia il Consigliere X o il Consigliere Y. Quindi la cosa qui non ha rilevanza. D'altro canto però non vorrei che i principi autonomistici, che sono stati chiamati in causa da Mitolo, fossero difesi al di là di una convinzione, formata in base al ragionamento, quando si tratta di dichiarati antiautonomisti.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non ho afferrato. Vuole ripetere questa ultima sua enunciazione?...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Che siano difesi i principi autonomistici quando non si è convinti che in questo caso si applichino proprio quando si tratta di un antiautonomista.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non ho capito ancora.

NARDIN (P.C.I.): Allora scricchiola l'intelligenza!...

RAFFAELLI (P.S.I.): L'hai dimenticata al di là dei reticolati!...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è poi l'altra situazione dal punto di vista pratico. Sorge una situazione curiosa: questo Consigliere regionale candida e tutti i candidati hanno teoricamente la possibilità di riuscire, perchè la legge non prevede candidati che siano destinati a riuscire ed altri candidati che siano destinati *a priori* a non riuscire. Questo candidato dunque si presenta ai propri elettori e sa *a priori*, a prescindere dal comportamento del Consiglio Regionale, che la Giunta delle elezioni della Camera deve assolutamente, se rispetta le proprie leggi, dichiararlo non eleggibile. Quindi non è corretto nè logico in questo caso che si possa illudere anche il proprio elettorato. Io vorrei dire ancora che è stata fatta una questione di difesa dell'autonomia e certamente a noi fa piacere che ci si trovi in una posizione così avanzata di difesa dei principi autonomistici in tutti i campi! Dico la verità che sarei veramente lieto di convincermi che la conclusione della Commissione sia errata. Devo dire che per quegli argomenti che fin qui sono stati portati, avendo noi ragionata la cosa prima che sorgesse il caso Mitolo e avendola ragionata anche in Commissione, almeno al punto in cui siamo, ci sembra di non poter modificare la conclusione.

PRESIDENTE: Oggi facciamo orario unico, quindi sospendiamo.

(Ore 11,35).

(Ore 12).

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Scotoni.

SCOTONI (P. C. I.): La settimana passata, quando avevamo iniziato ad esaminare l'argomento in discussione, avevamo dinanzi a noi un parere, un parere *ex professo* direi, oltre che le deduzioni, le controdeduzioni delle parti. Oggi, questa mattina, ne abbiamo un altro, che dice praticamente l'opposto, almeno a quanto si è saputo dai giornali. Difatti si è verificato lo strano caso per cui la Commissione di convalida, da quanto mi hanno detto i Commissari, non solo non era stata interessata sulla richiesta di questo parere ed io credo che nessuno avrebbe negato la possibilità, l'utilità anzi direi, che un ulteriore parere venisse richiesto, ma addirittura è venuta a saperlo questa mattina venendo in Consiglio e leggendo il giornale. Comunque questo secondo parere viene a controbilanciare il primo e forse può essere utile per dare a noi un maggiore senso di responsabilità nel giudicare la questione, in quanto non possiamo semplicemente appellarci all'autorità di uno e dire: « io giuro nelle parole del maestro » e non pongo a me stesso il quesito e il problema. Ho detto giudicare, proprio rifacendomi ad una affermazione del Presidente della Giunta Regionale quando egli ha detto che qui siamo *corpo giudicante*. E aggiungo che per parte mia sono perfettamente d'accordo nel senso che si faccia ogni sforzo per spersonalizzare la cosa, perchè di persona si deve parlare eventualmente non di partito, in quanto credo che a nessuno venga in mente di togliere la rappresentanza a un movimento; infatti sappiamo che in caso di decadenza, di revoca od altro di un eletto, subentra il successivo. Per questo nulla potrà esser tolto, almeno sotto il profilo della rappresentanza numerica, a un partito, a un movimento al quale appartiene la persona del cui caso stiamo discorrendo.

Dicevo: sono perfettamente d'accordo che si cerchi di mettersi nei panni di un giudice e non guardare le persone. Aggiungerei qualche cosa di più: non guardare neanche le leggi. Non la legge, ma nel senso di esaminare se la legge sia regionale, se la legge sia statale, se quindi noi si debba essere dei giudici regionalisti, dei giudici antiregionalisti; non ha alcuna importanza la questione. In altra sede diventiamo parte attiva nel sostenere e nel difendere, quando sarà finita questa seduta. Quando verrà fuori una legge dello Stato che sembrerà ledere le competenze della Regione, allora potremo sentirci regionalisti, meno regionalisti, aregionalisti, antiregionalisti. In questo momento io credo che dovremmo cercare, nel limite delle nostre possibilità, di non marcare nemmeno questo atteggiamento. La disposizione dell'art. 7 è nella sua dizione letterale chiarissima. Direi che se vi è una disposizione, una norma chiara è quella. Quando si dice: l'accettazione di una candidatura è un atto materiale che comporta in ogni caso la decadenza, mi pare che non ci sia il problema da porsi: ma che cosa volevano dire costoro? No, è preciso. E mi pare che nessuno difatti ha sostenuto che la lettera fosse oscura. E' stata invece sollevata un'altra eccezione per richiedere la non applicabilità di questa disposizione: il conflitto che sussisterebbe fra due leggi: art. 7 del T. U. per l'elezione alla Camera ed al Senato e la nostra legge del 20 agosto 1952.

Io francamente questo conflitto non lo vedo. Secondo me la legge dello Stato prevede il caso di un Consigliere che candida per diventare deputato o senatore. L'art. 13 della legge regionale prevede il caso di un senatore o di un deputato che candida per essere eletto Consigliere regionale. Si dice infatti: gli appartenenti alle categorie sopraindicate, cioè deputato, senatore, giudice della Corte Co-

stituzionale, ecc. ecc., decadono dalla carica di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica coperta, quindi di quella di deputato e senatore nella nostra ipotesi, entro dieci giorni dalla convalida della elezione a consigliere regionale. Mi sembra che stia a dire abbastanza chiaramente: se tu, deputato, o tu, senatore, candidi, vieni eletto consigliere regionale, guarda che per rimanere, per esercitare la tua carica di consigliere regionale, devi, entro dieci giorni dalla convalida della tua elezione, dare le dimissioni da deputato o da senatore. Ipotesi diverse. Potrebbero essere simili: una potrebbe essere il viaggio di andata ed una il viaggio di ritorno. Però sono due ipotesi diverse. Ma allora come si può dire che esiste conflitto fra due disposizioni che regolano casi diversi? Secondo me il conflitto, quindi, non esiste. Può sorgere una perplessità, ma di altra natura. E la perplessità potrebbe essere, mi pare, formulata in questi termini: è competente la legge nazionale a determinare casi di decadenza di consiglieri regionali? Questo indipendentemente dal fatto che ci sia la candidatura per uno o per l'altro. Ma in genere i casi di eleggibilità o di ineleggibilità dei consiglieri regionali per la Regione a Statuto speciale quale è il Trentino - Alto Adige, possono essere regolati da una legge dello Stato? Ammetto senz'altro che questa perplessità, questo dubbio possa essere sollevato. Ma allora cosa si può fare? Può il giudice ignorare o considerare lui incostituzionale una disposizione e dire: c'è l'articolo di legge, però siccome ritengo che lo Stato non poteva legiferare in questo argomento, per me quella disposizione di legge è inesistente? Io credo di no, io sostengo di no. Io credo che, in base a quanto dispone in particolare l'art. 10 della legge 11 marzo 1953, n. 87: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale », qualora il giudice ritenga che una disposizione possa essere anticostituzionale e quella tale disposizione sia necessaria per dirimere il caso che gli è dinanzi, deve fare una cosa: deve rimettere gli atti alla Corte Costituzionale perchè questa giudichi se la disposizione sulla quale il giudice ha questo dubbio sia o non sia costituzionale. Quindi se venisse sollevata l'eccezione di incostituzionalità di quel IV comma dell'art. 7, io credo che il Consiglio Regionale, qualora non la ritenesse palesemente infondata, dovrebbe rimettere il problema alla Corte Costituzionale perchè questa giudichi. Ma non perchè il caso sia doppiamente regolato. Non è più caso di eleggibilità o ineleggibilità, è puramente il caso di decadenza.

Vi è poi il problema accessorio, forse però pregiudiziale, quello sollevato dal Presidente del Consiglio quando ci ha posto il quesito se il Consiglio Regionale sia chiamato esclusivamente a prendere atto di una competenza della Commissione, oppure la Commissione non faccia altro in sostanza che fornire degli elementi di giudizio per un giudizio che spetta esclusivamente al Consiglio Regionale stesso. E' un problema un po' complicato, ma effettivamente ci sono dei precedenti in questo senso. Ad esempio la legge sulle incompatibilità parlamentari all'art. 8 stabilisce che gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi, quindi non solo dalla legge in esame ma dalle leggi in genere, sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dal Presidente della rispettiva Assemblea secondo che trattisi di un deputato o di un senatore, che non abbia ottemperato a quanto disposto dall'articolo precedente. Mi pare che in base a questo art. 8 il Parlamento non discuta e non decida, ma prenderà atto, perchè a un certo punto dovrà accorgersi ufficialmente che uno dei suoi componenti non è più tale in base alla decisione della Commissione e dovrà procedere alla surroga.

Io questo avevo intenzione di dire per fornire qualche ulteriore elemento di giudizio sul caso in esame.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Nell'altra seduta avevo proposto che il tema venisse trattato dopo le elezioni, per due ordini di idee. Primo perchè la relazione era appena stata distribuita come pure il testo di tutte quelle controdeduzioni di Mitolo e del parere di Pototschnig, e quindi non ci era stato consentito di studiarle, di esaminarle con quella accuratezza che sarebbe necessaria per un caso così delicato. L'altro, e l'avevo detto chiaramente, perchè ritenevo che una decisione presa a distanza di pochissimi giorni dalle elezioni, non potesse, per natura di cose, non essere influenzata da motivi, da atmosfera elettoralistica. E se anche ciò non fosse, se anche tutti noi fossimo al di fuori e al di sopra di questa atmosfera, nessuno poteva togliere alla pubblica opinione la considerazione che certamente la decisione fosse stata presa anche per motivi di questo genere.

L'avv. Rosa l'altra volta ha proposto di rinviarla di una settimana perchè, almeno per il primo punto che avevo esposto io, riteneva che una settimana fosse sufficiente per poter esaminare la cosa. Sento oggi con piacere che anche lui ritiene opportuno che si discuta la cosa dopo le elezioni per un ulteriore approfondimento, e questa dichiarazione gli fa onore perchè proprio egli aveva espresso l'opinione che si poteva trattare oggi la questione; egli legale, avvocato di una certa espe-

rienza, ritiene che la cosa vada approfondita. Ed è proprio in questo clima di serenità che dovrebbe essere esaminata la cosa, la quale non riguarda soltanto la persona di Mitolo, verso il quale Loro sanno non ci può essere quella benevolenza da parte del Consiglio appunto per il suo carattere antiautonomista che egli ha sempre avuto e che egli ha sempre chiaramente dimostrato. Se come persona noi lo possiamo stimare, se come professionista lo possiamo anche collegialmente considerare, come uomo politico non possiamo essere d'accordo verso chi siede in questo Consiglio ed esprime chiaramente la sua idea antiautonomista. Ma credo che proprio per questo motivo, proprio a dimostrazione non soltanto verso di lui ma di tutti coloro che fanno parte della grande famiglia che è la pubblica opinione, che è la nostra popolazione, è doveroso per conto nostro eliminare ogni e qualsiasi sospetto e preoccupazione che una decisione venga presa oggi sotto questo aspetto ed in questo clima, una decisione che può essere influenzata da motivi di carattere politico.

L'avv. Odorizzi ha espresso molto chiaramente il suo punto di vista, e il suo punto di vista attrae, affascina direi. Credo però che egli stesso sia convinto che questo è un punto di vista, che questo punto di vista può, cioè, non essere condiviso da altri gruppi e non condiviso da quella che sarà poi la decisione di magistrature alle quale potrà adire o non adire Mitolo. Cioè la cosa non è chiara ed io non vengo qui a fare questione di merito, a sostenere l'una o l'altra tesi. Io sono il primo a riconoscere che la questione è molto difficile, che la questione non si presenta assolutamente semplice come qualcuno vuol dire; la questione cioè ha tutti gli aspetti di una questione di carattere giuridico che va attentamente approfondita. A parte il fatto che esiste alla base della nostra discussione di merito una insidiosissima e stranissima situazione, quella cioè che nessuno di noi potrà negare esista e che nessuno al di fuori di questo Consesso potrà negare non esista, quella cioè della prevalenza della legge regionale o della legge nazionale. Quella situazione per la quale noi possiamo anche ritenere che in materia di competenza esclusiva della Regione, competenza di carattere legislativo della Regione, debba avere la prevalenza la legge dello Stato o la legge della Regione in quel campo laddove la Regione ha già legiferato ed ha legiferato in base ad una norma di carattere costituzionale, cioè lo Statuto. Questa situazione, che è alla base della nostra discussione, avvelena un po' l'atmosfera perchè è chiaro il rimbalzo delle accuse: tu che sei antiautonomista ti avvali di una tesi autonomista, voi che siete autonomisti vi avvalete di una tesi antiautonomista, volendo riaffermare la priorità della legge dello Stato. E' per questo motivo che io l'altra volta avevo detto: discutiamone dopo le elezioni. Ma noi abbiamo, a conforto del parere della Commissione, il parere di un giurista: il prof. Pototschnig, il quale non è ordinario, è persona rispettabilissima, dà i suoi giudizi e sono anche fatti bene, ma non è ordinario di diritto amministrativo.

PARIS (P.S.D.I.): Anche fosse ordinario potrebbe sbagliare lo stesso!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Ed allora non crediamo opportuno sentire qualcuno che abbia una maggiore autorità, pur con tutto il rispetto verso questo prof. Pototschnig, quando noi sappiamo le perplessità di Pergolesi, ordinario di diritto amministrativo, quando sappiamo...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ce l'ha la laurea?...

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): ...che il prof. Lessona qui interpellato, ha espresso anche lui dei grossi dubbi; quando noi sappiamo che il prof. Tosato, uno dei migliori amministrativisti d'Italia, ha espresso il parere contrario a quello della Commissione, pur riservandosi di completare il suo parere successivamente. Il nostro Consiglio presume che soltanto il parere dei suoi consiglieri, dei membri della Commissione, del prof. Pototschnig potranno annullare quello che può essere il pensiero di giuristi di tale levatura; siamo sovrani ma siamo sovrani anche nello scegliere le decisioni migliori, quelle decisioni che potranno metterci al di fuori di ogni censura della pubblica opinione, la quale saprà che noi abbiamo deciso per l'esclusione dal Consiglio di Mitolo, ma lo saprà, dopo aver anche riconosciuto che abbiamo interpellato delle persone le quali potevano esprimere il giudizio con piena autorità, quali questi professori. Io mi domando, Signori: che fretta c'è di decidere? A prendere una cantonata facciamo sempre in tempo. Non c'è nessuna fretta perchè le elezioni sono a distanza di dieci, dodici giorni; si chiede soltanto che alla prima seduta dopo le elezioni si decida. Nessun intendimento di salvare una persona o l'altra proprio da parte del nostro gruppo che non ha mai avuto niente da condividere con il nazionalismo del M.S.I., però il rispetto di un collega e credo che questo punto debba essere anche considerato, chiunque sia, collega di un partito o di un altro, e rispetto soprattutto dei convincimenti di carattere giuridico che devono stare alla base della nostra decisione, lasciando ogni preoccupazione ed ogni so-

spetto di preoccupazione di carattere politico al riguardo.

Io pertanto ripropongo la questione pregiudiziale che ha fatto poco fa il cons. capogruppo Kessler, che ha fatto l'avv. Rosa, e senza entrar in merito prego il Consiglio di voler esaminare l'opportunità di rinviare questa decisione soltanto per pochissimi giorni, che ci consentiranno di avere i pareri di Lessona e di Tosato e di uscire da questa atmosfera che in questo momento non avvantaggia alcuno.

NARDIN (P.C.I.): Non mi sento personalmente di seguire il dott. Bertorelle con il ragionamento che ha poc'anzi esposto. Perchè tutti, al punto in cui siamo, cioè avendo deciso il Consiglio Regionale di provocare questa seduta per discutere e decidere in merito al caso in discussione, se dovessimo accettare la tesi dell'avv. Bertorelle, noi porremmo quasi come pregiudiziale il criterio di una opportunità politica nell'esame del caso. Dovremmo convenire che è meglio rinviare la discussione del caso a dopo le elezioni soltanto per motivi di opportunità politica. Non credo che al punto in cui siamo possiamo fare questo. Ci siamo aggiornati in seduta oggi e penso che, malgrado i pareri contrastanti che ci sono qui, si debba decidere.

Come decidere? Io sono d'accordo con Scotoni. Il Consiglio si esprime con un voto. E' favorevole alla relazione? Non è favorevole? Se non è favorevole lo motiverà, dirà di rinviare alla Commissione o deciderà altrimenti, sempre anche nell'ambito delle norme regolamentari. E penso anche, cari colleghi, che dobbiamo giudicare noi come Consiglio ed anche con le nostre convinzioni, perchè mi pare che a un bel momento si sia portati a ritenere che il Consiglio Regionale deve, non tanto giudicare secondo le proprie convinzioni, credo abbastanza acquisite dopo un certo esame che è stato fatto del caso, ma giudicare secondo questo o quel parere, di questo o di quel giurista, ordinario o non ordinario, incontrato per caso a Roma o incontrato per caso in qualche altra parte. Mi pare che non è questa la funzione del Consiglio Regionale, nè in questa sede nè in altri momenti. Noi la nostra interpretazione giuridica l'abbiamo vista: noi la riteniamo corretta. Naturalmente ci sono state altre tesi, noi le possiamo anche rispettare, non è obbligatorio condividerle. Ed è per questo quindi che sosteniamo questa nostra richiesta di approvare la relazione della Commissione, di fronte alla quale non mi sento certamente di astenermi dopo averla votata favorevolmente. Che poi ci sia o meno la facoltà in questo Consesso di esprimersi politicamente nel merito delle argomentazioni della posizione assunta dall'avv. Mitolo, credo che anche questo sia nella facoltà dei consiglieri. E questa nostra facoltà non autorizza certamente il cons. Ceccon ad assumere l'atteggiamento polemico che ha assunto poc'anzi. Egli si è espresso con cipiglio garibaldino; io direi, inviterei il cons. Ceccon a non *parlar male di Garibaldi*, a dire che piuttosto egli ha parlato con quella foga con la quale il defunto Starace andava in bicicletta a Roma allorchè voleva risparmiare la benzina al regime fascista, oppure quando, a petto nudo e pancia in dentro, saltava i cerchi di fuoco nelle adunate storiche dei gerarchi...

PREVE CECCON (M.S.I.): Mentre Togliatti va in aereo!...

NARDIN (P.C.I.): Per cui è legittimo da parte nostra esprimere delle interpretazioni giuridiche e anche esprimere, se pure sarcasticamente, dei giudizi politici sull'atteggiamento e sulle argomentazioni dell'avv. Mitolo.

PARIS (P.S.D.I.): Premetto subito che io mi sento perfettamente sereno nell'esprimere il mio giudizio, che giudizio non è del resto, anche se siamo nel pieno svolgimento della campagna elettorale, se manca una decina di giorni alle elezioni. Nè mi lascio impressionare dalla foga del discorso del collega Ceccon. Per me siamo di fronte a un conflitto fra due leggi. La questione posta qui dal cons. Mitolo per me è stata veramente incentrata. Lo Stato ha diritto di legiferare nella sua materia, però è competenza primaria della Regione di legiferare per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri regionali. Quindi è un caso sicuramente di incompatibilità e non è vero, come dice Lei, Presidente, che verrebbe ad insorgere questo caso quando ci fosse la elezione del cons. Mitolo, perchè c'è la legge dello Stato che prevede che il consigliere debba cessare dalle sue funzioni 180 giorni prima della scadenza del mandato della Camera. Quindi semmai il consigliere era a posto se rispettava questa norma della legge per le elezioni della Camera dei deputati.

RAFFAELLI (P.S.I.): Anche sette giorni questa volta.

PARIS (P.S.D.I.): Per il Senato questo, perchè il Senato è stato sciolto prima dei suoi termini ed allora entro 7 giorni dall'indizione dei comizi, ma per la Camera 180 giorni prima.

NARDIN (P.C.I.): Ma hanno fatto 7 giorni anche per la Camera questa volta.

PRESIDENTE: Ma in caso di scioglimento.

RAFFAELLI (P.S.I.): Hanno sciolto la Camera.

PARIS (P.S.D.I.): No. Se la Camera decade dopo i 5 anni previsti dalla legge il consigliere deve dimettersi 180 giorni prima. Ci sono 180 giorni qualora sia sciolta, prima della scadenza naturale stabilita dalla legge. Questo è il caso per il Senato. Ora io non voglio assumere aspetti, qualifiche e presunzione di giurista, però, modestia a parte, non mi convincono neanche i pareri dei giuristi. Cioè sono tendenzialmente per dar ragione alle tesi esposte dal cons. Mitolo; tuttavia nè le tesi di Mitolo, nè i pareri dei giuristi possono darci la tranquillità. Non abbiamo cioè una pronuncia definitiva. Noi questa pronuncia dobbiamo provocarla. Avevamo l'occasione quando è uscita la legge nazionale di impugnare quell'articolo che limitava la nostra competenza, che legiferava cioè sui membri di questo Consiglio. Non l'abbiamo fatto. Ci si presenta questa occasione, mi dispiace per Mitolo. D'altro canto se ha un merito il coraggio, c'è anche un certo vantaggio di cui gli altri gruppi non si sono valsi, forse per timore, ma in questo caso ne subisca le conseguenze. Conseguenze che io credo siano temporanee; ma secondo me per essere tranquilli una nostra decisione deve essere presa nell'intento di arrivare a una definizione del contrasto e questa definizione non può essere data che dalla Corte Costituzionale. Ecco perchè io voterò approvando la relazione della Commissione di convalida che per me deve essere approvata dal Consiglio, in quanto non c'è scritto nella nostra legge elettorale che debba pronunziarsi la Commissione di convalida ed il Consiglio prendere soltanto atto. Quindi per me il Consiglio è l'unico organo che possa pronunziarsi sulla validità o meno della relazione fatta dalla Commissione di convalida.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Il cons. Odorizzi e non il Presidente della Giunta, perchè in questa discussione interveniamo tutti esclusivamente come Consiglieri. C'è anzitutto la questione pregiudiziale, procedurale, diciamo così, posta dal Presidente del Consiglio il quale chiede: il Consiglio dica prima di tutto se ritiene di poter decidere o soltanto di prendere atto delle conclusioni della Commissione di convalida. Il mio parere in materia è che il Consiglio debba decidere. E' vero che fra il testo dell'art. 32 del Regolamento e il testo dell'art. 33 c'è una differenza di dizione che potrebbe in certo qual modo autorizzare la conclusione che la decisione della Commissione sia una vera decisione e che il Consiglio debba limitarsi a prenderne atto. Ed è anche vero che la legislazione contiene casi o situazioni del genere quali quella citata dal cons. Scotoni. Però nel dubbio io sono per l'affermazione del principio che il Consiglio, quando vuole espressamente delegare la propria autorità, i propri poteri ad una Commissione cui affidare la decisione, deve dirlo espressamente. Nel dubbio è meglio che il Consiglio avochi a sè il potere di una pronuncia. Difatti se è vero che per l'art. 32 la Commissione darà relazione al Consiglio Regionale che ne delibererà (casi di ineleggibilità) e se è vero che per l'art. 33 compito della Commissione è anche l'accertamento dei casi di incompatibilità dei Consiglieri e di riferirne al Consiglio, in questa frase « riferire al Consiglio » e in quest'altra « accertamento » non ravviso una esplicita, chiara, inequivocabile volontà del Consiglio di affidare alla Commissione la propria decisione. Quindi io sono dell'opinione che il Regolamento vada interpretato nel senso che la decisione debba essere presa dal Consiglio. E anche questa volta approfitterei dell'occasione per mettere in rilievo la grande, grande utilità, che avrebbe (non so se lo sta svolgendo) che avrebbe il lavoro della Commissione del regolamento se ad ogni presentarsi di un caso di questo genere poi si radunasse per studiare e per proporre gli emendamenti al regolamento che tolgano, attraverso la scia dell'esperienza, gli stati di perplessità che si presentano e che non sono colpa di nessuno, ma che è opportuno togliere via un po' alla volta tenuto conto che noi siamo ancora nei primi anni della nostra attività.

E adesso venendo alla questione di sostanza, io ho ascoltato con molta attenzione tutto quanto è stato detto perchè, avendo affermata la mia convinzione e la mia scelta, diciamo, tra le tesi che avevo visto illustrate nella relazione della Commissione e nelle memorie del cons. Mitolo, avendo annunciato la mia scelta, ho detto: io nel dubbio, almeno relativo, preferisco la soluzione Mitolo ma ho ammesso la possibilità di dubbio. Perciò ho ascoltato con molta attenzione tutto ciò che è stato detto dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito e ho cercato di rimeditare. E' stato detto qualche cosa di molto sottile, è stato detto in sostanza: guardiamo, per essere più sicuri, di decidere in serenità di coscienza il caso come inquadrato in leggi, non stiamo a vedere se leggi dello Stato o leggi della Regione. Questa impostazione di per sè è suggestiva. Così proprio dovremmo fare, se potessimo. Il guaio è che secondo me non possiamo, non possiamo perchè il conflitto fra l'una e l'altra legge, conflitto che qualcuno crede di poter ritenere soltanto apparente, c'è invece nella sostanza. Chi pensa che il conflitto sia soltanto apparente, il conflitto tra il nostro art. 13 e l'art. 7 della legge dello Stato, ragiona così: noi legiferando in materia di elezioni regionali, abbiamo il diritto di stabilire

le condizioni per l'eleggibilità, e stabilendo le condizioni abbiamo il diritto di prevedere i casi di ineleggibilità e i casi di incompatibilità. Lo facciamo ai fini dell'elezione a Consigliere regionale. Compito nostro, libertà nostra. Altrettanto lo Stato. Dovendo legiferare in materia di elezione alla Camera dei deputati è libero di stabilire quali sono le cause di ineleggibilità, quali le cause di incompatibilità. Lo fa ai fini della composizione del proprio organo legislativo. Due ambiti nettamente distinti di intervento, due legislazioni completamente libere. Una non può essere quindi in contrasto con l'altra, non ci può essere conflitto interlegislativo. Ma secondo me la realtà ci dice che il conflitto c'è lo stesso, perchè è fatale che il legislatore regionale quando pensa all'incompatibilità o alla ineleggibilità tenga presente l'esistenza di Deputati e Senatori. E' fatale che il legislatore dello Stato quando pensa all'elezione alla Camera dei deputati tenga presente l'esistenza di Consiglieri regionali. E allora? Allora è fatale che l'uno e l'altro dicano in materia qualche cosa. Ed è fatale, se non si pone un certo rimedio, su cui mi permetterò di esprimere il mio modo di vedere, è fatale che nasca là contraddizione. La contraddizione c'è nel caso specifico, signori, perchè la legge dello Stato, art. 7, vede la decadenza quindi l'incompatibilità, nella sola qualità di candidato al Parlamento, noi vediamo l'incompatibilità nella qualità effettiva di deputato e di senatore. Qui non c'è nessun dubbio. All'art. 13 noi diciamo: « Non sono compatibili con la carica di Consigliere regionale le cariche di Deputato e di Senatore ». Noi abbiamo cioè considerata l'acquisizione ormai avvenuta di questa qualifica, ai fini dell'incompatibilità. Lo Stato invece considera il solo atto della candidatura come una incompatibilità con la qualità di Consigliere regionale e lo fa decadere. Per me dunque, anche se astrattamente parlando è possibile pensare che sono due ambiti diversi di intervento legislativo, quello regionale e quello statale, quando si scenda alla regolamentazione dei casi concreti, fatalmente il conflitto sorge.

Come potrebbe essere risolto questo conflitto? Come si potrebbe uscire da questa situazione? Qualcuno dice: una pronuncia giurisdizionale. Io credo che la pronuncia giurisdizionale possa, se l'autorità che la emana sarà la Corte Costituzionale, risolvere il conflitto sotto il profilo della costituzionalità o della incostituzionalità di una determinata norma. Se non fosse la Corte Costituzionale, fossero altre autorità giudiziarie, possono risolvere soltanto il caso concreto. Ma se noi pensiamo a mete di miglioramento nel tecnicismo legislativo dello Stato e della Regione complessivamente considerato, a me pare che il metodo che dovremmo adottare sarebbe quello di essere più attenti noi e più attento lo Stato. Noi non abbiamo visto l'art. 7, questa è la verità, almeno per quanto mi riguarda io confesso. Io non avevo visto l'art. 7 e non avevo pensato alla possibilità di un conflitto tra quella norma e la norma dell'art. 13. Non so se in queste mie stesse condizioni si sono trovati altri Consiglieri. Autorizzatemi a pensare di sì. Ed è di qui che è nata l'inerzia a procedere, a tentare di procedere per un chiarimento nei confronti della legislazione dello Stato. Lo Stato, probabilmente, gli organi tecnici che avranno composto la legge per conto dello Stato, a loro volta non hanno visto la legge regionale. Noi dovremmo quindi proporre a noi stessi e proporre allo Stato che in questa materia, in cui è evidente che, scendendo al concreto, magari con la migliore delle intenzioni o per lo meno in assenza di una volontà negativa di creare conflitti ecc., con la migliore delle intenzioni, conflitti sorgono, (e non saremmo a discutere, altrimenti, se non esistessero) lo Stato dovrebbe proporsi di armonizzare sempre la propria legislazione con quella regionale, la Regione dovrebbe proporsi di armonizzarla con quella dello Stato. Dovrebbe intervenire un preventivo accordo che risolva una volta per sempre questo caso in sede legislativa, regionale e statale. L'intervento della legislazione regionale ha luogo di essere, l'intervento della legislazione dello Stato ha luogo ad essere, ma bisogna che le soluzioni siano uguali in una legge e uguali nell'altra, in quella regionale e in quella dello Stato, perchè diversamente i conflitti non si possono evitare.

Ci sarebbe anche un altro metodo e sarebbe questo: che intervenisse un accordo fra Stato e Regione per cui la disciplina dell'incompatibilità tra le cariche di membri delle assemblee legislative regionali e membri delle assemblee legislative dello Stato fosse lasciata, previ accordi, alla legislazione regionale, nel caso concreto esistendo l'art. 19 di una legge costituzionale che dà appunto alla Regione la possibilità d'intervento. E considerare poi la legge regionale, come è ortodosso in una concezione organica dell'ordinamento legislativo complessivo, come parte integrante della legislazione dello Stato. Non dimentichiamoci che quando una legge regionale è vistata ed è promulgata ha lo stesso valore della legge dello Stato ed entra a far parte integrante dell'ordinamento legislativo complessivo dello Stato. Ed allora potrebbe intervenire l'accordo per cui appunto nei casi di Regioni a Statuto speciale (i casi delle Regioni a Statuto comune sono diversi perchè la competenza a legiferare in materia le Regioni a Statuto comune non l'hanno) nei casi di Regione a Statuto speciale la legislazione regionale elettorale viene considerata come parte in-

tegrante dell'ordinamento legislativo generale dello Stato e non viene più modificata dalla legge dello Stato. Ma queste sono cose che si dicono perchè il caso ci mette davanti alla necessità di risolvere una situazione che soltanto la pratica ha messo in evidenza. Oggi abbiamo la questione come tale e noi dobbiamo prendere un atteggiamento di fronte a questa questione. C'è stata una proposta di Scotoni, il quale dice: sì, anch'io — se interpretassi male mi corregga — anch'io potrei vedere forse una questione di illegittimità costituzionale della legge dello Stato laddove ha stabilito la decadenza dalla qualità di Consigliere regionale per effetto della candidatura a Deputato. Perchè con questa norma evidentemente una legge dello Stato è intervenuta nello status giuridico di Consigliere regionale. Configurandosi una possibile eccezione di legittimità costituzionale di questa norma, a me pare che noi, che siamo giudici in questo momento, che dobbiamo operare come giudici, ma non abbiamo il potere di risolvere un conflitto di legittimità costituzionale fra leggi dello Stato e leggi regionali, perchè questa competenza è riservata esclusivamente alla Corte Costituzionale, potremmo fare come deve fare il magistrato ordinario il quale, quando un dubbio sorge in ordine alla legittimità costituzionale d'un precetto legislativo, deve chiudere gli atti e mandare la cosa alla Corte Costituzionale perchè la Corte Costituzionale risolva il dubbio con una sua pronuncia. La stessa cosa, dice Scotoni, mi sembra d'aver capito, potremmo fare eventualmente noi. E io vi dico il vero che questa soluzione a me piacerebbe. Questa soluzione ci porterebbe ad avere di colpo, cioè senza passare attraverso le altre fasi di giudizio di cui la nostra legge stessa parla, ad avere di colpo una pronuncia definitiva. Ora io concluderei il mio dire in questo modo, a proposito di rinvio o di non rinvio, a proposito di richiesta di pareri o di non pareri — lasciatemi aprire una parentesi: il chiedere pareri non è rinunciare al proprio modo di ragionare, non è rinunciare a questo. Scusate, anch'io sono uomo di legge e non mi sento assolutamente diminuito nella mia capacità di ragionare quando di fronte all'esperienza così frequente di difficoltà interpretative, si senta il parere di qualcuno che ha più tempo di noi, che ha più preparazione di noi per fare il lavoro di interpretazione, riservandoci poi la libertà di giudicare i motivi addotti per una determinata soluzione, e di stabilire se gli argomenti svolti sono, secondo la nostra coscienza, accettabili o non accettabili, pertinenti o non pertinenti. Più ampio è il raggio di visione di una situazione giuridica di questo genere, più facile è, nel libero esercizio delle nostre responsabilità, saper scegliere la strada migliore. Quindi io non ho la paura che chiedendo pareri, anche a ripetizione, ci si diminuisca. No, perchè la libertà poi di prendere la soluzione ci rimane integra e la dobbiamo questa libertà esercitare perchè è nostra responsabilità di esercitarla. Ora a proposito di rinvio e di non rinvio io ragionerei così: se i signori Consiglieri, dopo l'illustrazione varia che è stata fatta del tema, si sentono realmente in grado di decidere secondo coscienza, si decida subito. Se questo stato di convinzione non c'è, è più conforme al nostro senso del dovere, senza parlare nè di valutazioni politiche nè di valutazioni non politiche, prendere tempo. Se questa fosse la decisione, io vorrei che nella ulteriore richiesta di parere fosse inclusa anche questa domanda: può il Consiglio Regionale, che si sente giudice, esercitare la iniziativa di promozione dell'azione giurisdizionale presso la Corte Costituzionale che ha il magistrato ordinario? Perchè a questo proposito qualche dubbio c'è. Lì c'è stata una precisa disposizione della legge che lo ha affermato. Qui noi lo adotteremmo per analogia considerandoci magistrati del caso specifico. Ma siamo a tutti gli effetti, anche a quello del potere d'iniziativa per la pronuncia giurisdizionale su un conflitto o su una possibilità di eccezione di costituzionalità d'una legge, titolari d'una azione? Quindi io dico: se il Consiglio in coscienza crede di poter decidere subito, decida subito e ognuno faccia uso delle proprie responsabilità. Se c'è il rinvio, addirittura estendiamo la richiesta di parere anche a questo quesito che sorge da un intervento, che va ascoltato attentamente.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io devo prendere la parola, on. Presidente, su quanto avevo sentito prima esporre dall'Assessore Benedikter, che ha partecipato ai lavori della Commissione di convalida. Mi vorrà scusare se io parlo sempre col mio solito tono; io espongo le mie opinioni col mio solito stile, che definisco ancora garibaldino e non se ne abbia a male il cons. Nardin, in quanto di Garibaldi male non parlo, in quanto di Garibaldi non si può più parlar male dal giorno in cui l'hanno preso a emblema per un partito comunista e messo in una scheda elettorale. Peggio di così non si poteva parlare di quell'uomo!...

Voglio dire soltanto che il cons. Benedikter a un certo momento ha detto: la nostra interpretazione della legge regionale arriva fino a questo punto. Noi consideriamo che la legge regionale voleva tutelare la disciplina che si doveva osservare per la elezione dei consiglieri e non investiva minimamente il problema della elezione ad un'altra assemblea. Ora questo è un parere restrittivo, un parere limitativo che ha dato un consigliere membro di una Commissione, la quale legislativa non

è. Evidentemente chi dovrebbe pronunciare la propria opinione su questa interpretazione data dalla Commissione è la fonte che ha emanato il provvedimento, la legge. Quindi sarebbe ancora competenza del Consiglio giudicare se una simile impostazione ha tutto il crisma legislativo o non lo ha. Quindi mi pare di aver rilevato, in quanto l'Assessore Benedikter ha prima esposto, già un vizio da parte della Commissione di convalida. Vizio che io poi voglio aumentare ancora, e mi scusi Presidente se insisto, riferendomi all'art. 24 del nostro regolamento che dice: « I Consiglieri chiamati dal Presidente a costituire la Commissione di convalida non possono rifiutare la nomina nè dare le loro dimissioni ».

Consiglieri che mi state ad ascoltare, il cons. Mitolo non poteva per questo articolo dare le sue dimissioni, il cons. Mitolo rappresentava il mio partito in quella Commissione, il cons. Mitolo non è stato invitato ai lavori di questa Commissione e il mio partito non ha avuto nessun rappresentante durante la formulazione dell'ordine del giorno portato dalla Commissione. Per cui io sostengo anche una certa quale incompatibilità per quanto è successo. E vorrei dire che le osservazioni che si fanno circa la molteplicità dei pareri che si chiedono, abbiano già avuta giustizia da quanto con molta felicità ha esposto il Presidente della Giunta. Noi sappiamo purtroppo che in questo campo nessuno è padrone della materia, nessuno è ferrato. E abbiamo esempi celebri. Abbiamo chiesto pareri infiniti per la Trento-Malè: ne sono venuti di contrari, di favorevoli e il Consiglio ha preso le sue decisioni in base a quei pareri, ecc. ecc. Credo non nuoccia effettivamente in un problema ancor più delicato, in un problema che richiede ancora maggior attenzione, maggior considerazione da parte di tutti i Consiglieri, perchè è un problema proprio del Consiglio, credo sia opportuno e logico chiedere questi pareri. Ed altrettanto opportuna e logica è quella formula di soluzione proposta sempre dall'on. Presidente della Giunta. Perchè, on. Consiglieri, chi dice che il cons. Mitolo ricorra? Chi dice che il mio partito intervenga presso la magistratura per ottenere quella famosa formulazione che tanto vi sta a cuore perchè spianerebbe tante strade? chi lo dice? Il cons. Mitolo non ha mai detto che ricorre. Il mio partito non ha mai detto che avanzerà e formulerà una tesi da portare alla Corte Costituzionale. E' un problema che interessa il Consiglio. Il Consiglio lo risolva. E noi saremo senz'altro ossequienti alle disposizioni che la Corte Costituzionale, che la Corte Suprema potrà dare su questo problema.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la convocazione del cons. Mitolo volevo dire che il cons. Mitolo aveva espresso alla Presidenza che dal momento che veniva sollevata, contestata la questione, lui non avrebbe partecipato alle riunioni del Consiglio. Evidentemente non partecipando alle riunioni del Consiglio non può partecipare neanche alle riunioni della Commissione. Questo mi pare logico.

PREVE CECCON (M.S.I.): Era sua facoltà discrezionale.

PRESIDENTE: L'ha detto però! Lui l'ha detto qui pubblicamente, che, dal momento che veniva contestata la sua questione, egli non avrebbe partecipato ai lavori del Consiglio. Non partecipando ai lavori del Consiglio evidentemente non partecipava neppure ai lavori della Commissione di convalida. Ed è stato per questo che non è stato convocato. Non perchè lo si riteneva decaduto. Perchè se la decisione del Consiglio fosse diversa, evidentemente lui rientra e torna ad essere partecipe del Consiglio Regionale e della Commissione di convalida. E' sospeso adesso. Lui volontariamente ha dichiarato di non voler parteciparvi, opportunamente dicevo, e quindi ha messo la Presidenza nella condizione di non invitarlo e penso che abbia fatto bene. Quindi è inutile adesso che lei faccia un rimprovero perchè non è stato convocato, quando lo stesso consigliere l'ha chiesto lui opportunamente.

PREVE CECCON (M.S.I.): Doveva essere sostituito.

PRESIDENTE: Non poteva essere sostituito perchè è temporanea la sua mancanza di partecipazione; è come se qui si dovesse decidere di una persona la quale è invitata a non partecipare a questa decisione e allora dovesse essere sostituita come consigliere! Ma non è possibile; se la decisione andasse a favore suo lui rientra, se non va a favore allora verrà sostituito. Ora, in questo momento nel quale si sta decidendo, egli è ancora consigliere, anche se non partecipa al Consiglio nè alla Commissione. Lasciamo perdere, mi pare che qui non si possa sindacare l'operato del Presidente e neanche della Commissione.

Comunque ci sono tre proposte qui, adesso vediamo come instradarci. Prima proposta: il Consiglio Regionale decide, e dopo bisogna mettere in votazione che cosa decide. Seconda proposta: evidentemente questa non è una proposta perchè siamo qui per decidere, caso mai sono le altre da mettere in votazione: rinvio della decisione. Terza proposta è questa: noi decidiamo, ma, ravvisando nella tesi dell'avv. Mitolo e degli altri consiglieri una illegittimità fondata della norma del 4° comma del-

l'art. 7 della legge elettorale, vediamo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Questo si farà dopo che si è accertata questa possibilità, cioè si sono sentiti dei pareri nella questione, se è possibile appunto noi essere considerati in questo momento come organo giurisdizionale e come tale, avvalendoci della legge, ritenendo fondata la questione di illegittimità, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Anche questa proposta quindi è una proposta subordinata e richiede il rinvio. Non so se il Consiglio adesso si senta di decidere la remissione degli atti alla Corte Costituzionale: potremmo prendere anche una strada sbagliata... E' vero che è una decisione giurisdizionale questa, ma mi pare però che bisognerebbe studiarla a fondo perchè sì il Consiglio comunale quando decide dei propri membri e il Consiglio provinciale, hanno agito come organi giurisdizionali, ma il Consiglio Regionale è un organo nuovo ed è una questione da studiarsi. Allora, le due proposte possono essere riassunte in una: o la decisione o il rinvio, con l'invito di accertare questi punti oscuri ancora per il Consiglio. Devo mettere in votazione prima il rinvio in quanto penso che quello sia pregiudiziale nei confronti delle altre proposte, perchè se il Consiglio non è in condizioni per decidere accoglierà il rinvio. Se respinge il rinvio, allora procediamo nella decisione. Siamo d'accordo sulla procedura? Allora pongo in votazione il rinvio non alla prossima settimana, ma rinvio ad una seduta quando il Consiglio sarà convocato. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria nella prima settimana del mese di luglio, per Statuto, e non sarà convocato prima se non su richiesta della Giunta Regionale o del suo Presidente o di un quinto dei Consiglieri in base allo Statuto, perchè sessioni straordinarie io non intendo convocarne se non c'è una esplicita richiesta. Se no, essendo vicina la sessione ordinaria, si rimette alla sessione ordinaria nella quale andranno all'ordine del giorno questa cosa che è sospesa e i disegni di legge che saranno perfezionati nel frattempo da parte delle Commissioni. Allora siamo d'accordo: alla prossima seduta quando avverrà, sicuramente quella normale, quella straordinaria se sarà richiesta. Chi è d'accordo con questa proposta di rinvio è pregato di alzare la mano: 16 favorevoli, 17 contrari, 3 astenuti. Il rinvio è respinto.

Allora il Consiglio ha deciso di non rinviare la questione e di decidere adesso. Circa la decisione che andiamo a prendere, due sono le strade. La proposta è di acquisire il lavoro della Commissione e la proposta della Commissione, cioè sia che noi ne prendiamo atto sia che approviamo possiamo prendere la strada più larga, dicendo: approviamo la relazione della Commissione. Ciò vuol dire che il Consiglio è arrivato alle conclusioni della Commissione, accertando, nei confronti del cons. Mitolo, la decadenza dal mandato. Questa è una. Oppure pongo anche in votazione la remissione degli atti. Se domani la Corte dirà che non siamo competenti lo dirà; cioè, ritenendo fondata la illegittimità costituzionale del comma 4° dell'art. 7 della legge statale, sospendiamo il giudizio e rimettiamo l'incartamento e la questione alla Corte Costituzionale.

NARDIN (P.C.I.): E' un rinvio.

PRESIDENTE: No, questo non è un rinvio, è un'ordinanza che va a prendere il Consiglio Regionale ritenendo valida questa strada.

KESSLER (D.C.): La proposta era nel senso...

PRESIDENTE: Scotoni ha fatto una proposta esplicita, il Presidente della Giunta ha detto che per farlo occorreva sostenere un altro parere. Io chiedo se il cons. Scotoni insiste nella sua proposta.

NARDIN (P.C.I.): Era una ipotesi.

PRESIDENTE: Sì, d'accordo, era una ipotesi, ma in fondo il Consiglio dovrà dire se la ritiene possibile o no. Io devo sentire il Consiglio...

NARDIN (P.C.I.): Se non è avanzata una proposta formale!...

PRESIDENTE: No, è stata avanzata. Cons. Scotoni, lei aveva avanzato la proposta, che il Presidente aveva accolto limitatamente ad un maggior accertamento, di rinviare, cioè di ritenere palesemente fondato il rilievo di illegittimità costituzionale del 4° comma dell'art. 7, e perciò di rinviare con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale. Lei questa proposta l'aveva formulata, mi pare?...

SCOTONI (P.C.I.): Sì.

PRESIDENTE: La decisione è una decisione giurisdizionale, quindi è discutibile.

SCOTONI (P.C.I.): Ero lì che guardavo l'Orlando e mi pare che per i Consigli comunali è certo, e allora!

PRESIDENTE: Per i Consigli comunali sì, per il Consiglio Regionale che è un organo nuovo non è precisato dalla legge, però la natura della decisione può comportarlo. Adesso discutiamone comunque. Io ho detto che la pongo in votazione. La

possiamo discutere anche un po' di più, non occorre precipitare. Due sono le strade: se dichiariamo la decadenza noi, il cons. Mitolo può lui chiedere l'accertamento presso il giudice ordinario del suo diritto e chiedere che sia sollevata la questione dell'illegittimità costituzionale presso il magistrato ordinario. Questa proposta è: il Consiglio ritiene che il vizio sollevato sia fondato e rimette gli atti, ritenendosi competente a farlo. Apro la discussione su questa proposta.

SCHATZ (S.V.P.): Prima Lei ha detto, signor Presidente, che ci sono tre proposte: il Consiglio Regionale decide, la prima proposta; seconda, rinvio della decisione; terza, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Allora Lei, Presidente, ha detto: noi possiamo mettere insieme le ultime due proposte, cioè rinvio della decisione e remissione degli atti, che è una conseguenza, alla Corte Costituzionale. Noi abbiamo votato allora sulle ultime due proposte. Adesso Lei ritorna sulla stessa proposta, e cioè se vogliamo decidere di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale! E' logico, questo è un rinvio, ma noi abbiamo già deciso di non rinviare, bensì di decidere.

PRESIDENTE: Allora non mi sono spiegato bene. Avevo detto che il rinvio favoriva anche la proposta dell'eventuale questione della remissione degli atti, perchè sembrava che la questione, se era competente o meno il Consiglio a far questo, dovesse essere esaminata dopo che erano stati raccolti dei pareri, perchè è una questione delicata e dubbia. Ora, io non ho interpretato il voto del Consiglio nel senso che votando contro il rinvio si vota anche contro la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ad ogni modo possiamo anche rivotare. Per il rinvio abbiamo deciso di no, questo è pacifico. E' una decisione anche la remissione degli atti, non è un rinvio. Questa è una decisione, si decide prendendo una strada.

DALSASS (S.V.P.): Anche il rinvio è una decisione.

PRESIDENTE: Il rinvio vuol dire non decidere niente, mentre la decisione della decadenza, cioè l'acquisizione degli atti della Commissione, è una decisione, e anche il fatto di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, è un'altra decisione che prendiamo oggi, non è un rinvio. E' la remissione di una decisione ad un altro organo, non è un rinvio della nostra decisione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Votiamo!

PRESIDENTE: Ad ogni modo, guardate, facciamo una cosa più chiara: io metto in votazione la prima decisione, la relazione della Commissione. Se questa non viene votata evidentemente resta l'altra strada.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Questo non è giusto!

PRESIDENTE: Mi volete dire che cosa dobbiamo decidere?

SCHATZ (S.V.P.): Dobbiamo decidere, Presidente!

PRESIDENTE: Guardi, cons. Schatz, la decisione di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale è una decisione del Consiglio, non è un rinvio del Consiglio, perchè nel momento in cui il Consiglio decidesse questo, vuol dire che si affida alla decisione di un altro organo, però decide. In ogni modo fatemi una proposta concreta da mettere in votazione.

NARDIN (P.C.I.): La relazione è da votare perchè questa è all'ordine del giorno ed è quella che non si vota mai!...

PRESIDENTE: Allora lei ritira la sua proposta?

NARDIN (P.C.I.): Non ho fatto nessuna proposta, chiedo che si voti la relazione della Commissione.

PRESIDENTE: Ma, scusi, c'è un'altra proposta che è del suo collega cons. Scotoni.

NARDIN (P.C.I.): Ma non è detto che debba essere votata quella prima!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Deve essere votata prima!

NARDIN (P.C.I.): Ma perchè? All'ordine del giorno c'è la relazione della Commissione di convalida. Come membro della Commissione di convalida chiedo che finalmente, dopo una giornata di discussioni, si ponga in votazione questa famosa relazione.

PRESIDENTE: Nessuno esclude che venga posta in votazione. Noi abbiamo mica perso tempo!

NARDIN (P.C.I.): E' la scalata del K 2!...

PRESIDENTE: La decisione andrà presa, soltanto che se c'è una proposta diversa questa proposta ha diritto di essere messa in votazione.

DALSASS (S.V.P.): Se c'è una proposta che va oltre una proposta già esistente e su un punto che si trova all'ordine del giorno, allora si mette prima in votazione, ma non vedo perchè si debba dare la priorità alla proposta del dott. Scotoni. Non va oltre, non è qualche cosa di più. La proposta è quella che si trova all'ordine del giorno e quella deve essere votata. Se non viene accettata quella, ci sarà la proposta del dott. Scotoni. Ma non va oltre, la proposta del dott. Scotoni, non è qualche cosa di più.

PRESIDENTE: Allora non avete capito la questione proprio in maniera assoluta. In questa decisione della Commissione vi è l'accertamento della incompatibilità e poi la decadenza. Vi è però anche il problema — e qui è stato discusso — se il comma 4° dell'art. 7 è costituzionale o meno, se lo dobbiamo applicare o meno, e vi è il problema se il Consiglio Regionale è competente, come fosse un giudice, ritenendo fondata questa eccezione, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Perciò questa proposta non può essere votata dopo l'altra proposta, perchè se decidiamo la decadenza, vuol dire che non riteniamo fondata la eccezione di incostituzionalità del comma 4° dell'art. 7, e non ritenendola fondata decidiamo per la decadenza.

Signori, se il Consiglio ritiene che il comma 4° dell'art. 7 sia palesemente incostituzionale, la proposta del cons. Scotoni è di rimettere la decisione alla Corte Costituzionale. Se questa proposta viene respinta, allora resta in piedi la decadenza piena del cons. Mitolo.

SCOTONI (P.C.I.): Il silenzio è d'oro e dopo il vespaio suscitato farei meglio a tacere anche adesso, ma ormai che ci sono bisogna che lo dica. Guardate che io non sono qui a giurare che si possa fare quella cosa; è una cosa che ho messo lì... perchè avrei avuto piacere che venisse anche esaminata, e non è una cosa semplice. Domani la Corte Costituzionale potrebbe dirci: ma, tu, Regione, se vedi una legge dello Stato che lede una tua competenza, la puoi impugnare addirittura; quindi è inutile che tu vada a cercare queste altre strade traverse quando addirittura hai la facoltà di impugnare.

Quindi è una cosa molto dubbia, lo dico io per primo, non voglio che le mie parole possano indurre a credere che la cosa sia pacifica e tranquilla. Ho avanzato questa possibilità; se il Consiglio ritiene che ci sia materia per poterne deliberare e decidere lo faccia, ma non è che io formuli una proposta precisa e dica che per me è pregiudiziale. Ho esposto un'idea: in questo momento mi sembrerebbe di essere più per il sì che per il no; ma potrebbe darsi che di fronte ad altri argomenti dovessi convenire che sì siamo giudici in senso lato e non in senso preciso come è richiesto dalla legge.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi sembra che si potrebbe fare il rinvio alla Corte Costituzionale, in quanto se è vero, come ho visto anch'io, che consigli comunali hanno rinviato alla Corte Costituzionale decisioni in materia di eleggibilità, ciò vale anche per il Consiglio Regionale in quanto, a differenza purtroppo del Parlamento, noi abbiamo una disposizione nella nostra legge per le elezioni del Consiglio Regionale che avverso le decisioni del Consiglio Regionale c'è il ricorso in materia di eleggibilità alla Corte di appello e dalla Corte di appello ancora alla Corte di Cassazione. Quindi mi sembra che si tratti di una decisione in prima istanza di un organo giurisdizionale, mentre solo per il Parlamento è detto che esso giudica insindacabilmente, quindi senza ulteriore ricorso, dei titoli di ammissione dei propri membri. Mi sembra che dal punto di vista del poter farlo, si possa fare il rinvio alla Corte Costituzionale.

PRESIDENTE: Lo metto ai voti.

NARDIN (P.C.I.): Non si sa che cosa mettere!

PRESIDENTE: Capirete che voi andate a prendere una decisione così...

NARDIN (P.C.I.): Non è più così. Allora ha ragione Ceccon ad accusarci di questo.

PRESIDENTE: Questa è un'altra questione, non è la decadenza. Scusate, il problema è se il Consiglio Regionale, ritenendo fondata questa questione di illegittimità, può rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. E' un'altra questione che non riguarda e non è stata sollevata neanche dalla Commissione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per me...

PARIS (P.S.D.I.): Si assumono degli impegni per mezzogiorno, poi si viene qui e c'è orario continuato! Non si sa mai che orario si fa qui!

RAFFAELLI (P.S.I.): Anche questo è vero, perchè era stato detto che l'orario continuato era una eccezione.

Comunque, signor Presidente, le due cose van-

no d'accordo in un solo caso, cioè se sulla decisione relativa al verbale o alla relazione della Commissione si vota convinti che sia migliore la soluzione subordinata proposta del ricorso alla Corte Costituzionale, chi ha questa convinzione non vota per la decadenza, e allora resta in piedi. Ma se la maggioranza del Consiglio ritiene di aver sufficientemente istruito il problema e vota in conformità con le proposte della Commissione, l'altra che ragione ha di sussistere? Così, perchè è stata posta? Ma se non ci crediamo in maggioranza, ad un certo momento cade da sola. Io non la vedo questa difficoltà. Provi a prospettare una soluzione diversa e vedrà che putiferio salta fuori, perchè non può mettere in votazione: decidiamo per questa o per quella! Non c'è una votazione preliminare, la votazione si fa di seguito: prima quella della Commissione e poi il terreno o le viene liberato o le viene precluso. Se viene votata in conformità della maggioranza al parere della Commissione, l'altra vuol dire che è stata presa in troppo scarsa considerazione per essere attuata, e resterà un parere, un desiderio della minoranza del Consiglio. E in fatto di pareri e di desideri di minoranza del Consiglio ne sappiamo qualche cosa e non abbiamo mai rotto i banchi per questo, e non è mai caduto il Consiglio e non abbiamo mai trovato nessun Presidente che si preoccupasse molto di vedere i nostri patemi d'animo se risultavamo minoranza: abbia pazienza, permetta che glielo dica!

PRESIDENTE: Ma io non ho capito!

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora glielo rispiego, signor Presidente. Se la decisione in conformità alla relazione della Commissione di convalida ottiene la maggioranza e non l'unanimità, che cosa resta? Resta una minoranza che vota contro e che, probabilmente, avrebbe preferito la soluzione proposta da Scotoni: rinvio alla Corte Costituzionale. Non si può fare. Conseguenza: i consiglieri che sono rimasti in minoranza rimangono dispiaciuti ed è quello che succede da quando c'è il Consiglio Regionale e da quando c'è democrazia parlamentare nel mondo. Questo vorrei dire: che non vedo la Sua preoccupazione di accontentare tutti. Non ci stanno tutte e due le cose.

PRESIDENTE: La mia convinzione è che la Commissione ha operato bene e approverò la relazione della Commissione. Non ritengo un contrasto, è convinzione mia personale, se è quello che voleva sapere. Ma è un'altra la questione che è stata sollevata. Se noi decidiamo per la decadenza, basta, la remissione alla Corte Costituzionale non avviene. Evidentemente il cons. Mitolo potrà fare lui la questione. Abbiamo detto questo, ma però si poteva porre in votazione prima l'altra perchè arriviamo lo stesso alle stesse conclusioni. Se il Consiglio ritiene che non è fondatamente sollevabile questa questione vota contro e avviene la decadenza. Ad ogni modo non insisto per non fare confusioni, e mettiamo pure in votazione la relazione della Commissione.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Sono spiacente ma non vorrei fare confusioni. Io non intervengo mai in questioni di ordine nelle votazioni. Ma vi rendete conto di questo? Adesso si mette in votazione la approvazione o no della relazione della Commissione. Ipotesi: la relazione della Commissione viene approvata, Mitolo evidentemente è cessato dalla sua qualità di Consigliere e l'argomento è chiuso. La relazione della Commissione non è approvata; io dico: Mitolo resta al suo posto. Non c'è più bisogno di andare alla Corte Costituzionale. E' evidente quindi che, siccome l'andare alla Corte Costituzionale, sarebbe un espediente di natura transitoria ai fini della ricerca di una pronuncia giurisprudenziale, questa decisione la dobbiamo eventualmente prendere prima. Dobbiamo dirci prima se vogliamo o non vogliamo andare, e dopo decidiamo in merito. Se non vogliamo andare, allora decidiamo in merito e lo potremo decidere confermando o non confermando Mitolo. Non c'è altro procedimento logico. Altrimenti dopo votato, supponiamo per il no alla relazione della Commissione, Mitolo ha ragione di dire: basta, Signori, io sono a posto.

PRESIDENTE: Mi sembrava appunto molto logico, ma i consiglieri non erano di questo parere, almeno quelli che sono intervenuti. Allora per quanto riguarda la votazione penso anch'io che sia più logica la votazione pregiudiziale, cioè il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale e poi la decisione per Mitolo. C'è un ordine del giorno?

BRUGGER (S.V.P.): Richiesta di votazione segreta.

PRESIDENTE: Ora metto in votazione, faremo la votazione segreta. La decisione della votazione segreta è questa: la remissione degli atti, ritenendo fondata la questione della illegittimità costituzionale del 4° comma dell'art. 7, degli atti alla Corte Costituzionale per un interpretazione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): Senza prendere posizione pro o contro, pregherei solamente di enunciare la cosa, questa proposta, con maggiore larghezza, nel senso che si trat-

ta dell'art. 7, non limitandolo al 4° comma, della legge ed enunciare almeno gli articoli della Costituzione che si ritengono violati, delle leggi costituzionali, che sarebbero l'art. 19 del nostro Statuto, rispettivamente il 2° comma dell'art. 122 della Costituzione, il quale dice che c'è incompatibilità e non ineleggibilità tra la appartenenza temporanea al Parlamento e al Consiglio Regionale.

PRESIDENTE: L'ordinanza di rinvio non la potevo fare qui, comunque la questione riguardava appunto questi articoli: il 2° comma dell'art. 122 della Costituzione che dice della incompatibilità e non della ineleggibilità; il nostro art. 19 della legge regionale, e l'art. 7 della legge statale riguardante la elezione alla Camera. Passiamo le schede. Chi vota « sì » vota per la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 40 votanti: 20 no, 19 sì, 1 scheda bianca.

Quindi passiamo alla votazione della relazione della Commissione.

Per la seconda votazione è stata chiesta nuovamente la votazione segreta, quindi prego passare le schede.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Non è molto simpatico!

PRESIDENTE: Simpatico o no, non si commenta: è stata chiesta e quindi bisogna votare così.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Se si butta fuori una persona, si abbia il coraggio di dirlo!

PRESIDENTE: I commenti fateli fuori! Chi vota « sì » vota per la tesi della Commissione, chi vota « no » vota contro la tesi della Commissione.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 39 Consiglieri: 22 sì, 12 no, 5 schede bianche. Quindi la relazione della Commissione è stata accolta e l'avvocato Mitolo è dichiarato decaduto da Consigliere Regionale.

La seduta è rinviata a data da destinarsi.

(Ore 13.40).